



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex
D.M. 270/2004)
in Amministrazione finanza e controllo

Tesi di Laurea

—

Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

Gli oneri deducibili in Italia

Analisi dell'articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi

Relatore

Ch. Prof. Loris Tosi

Laureando

Silvia Barzan

Matricola 840362

Anno Accademico

2015 / 2016

INDICE

| | |
|---|-----------|
| INTRODUZIONE | 4 |
| | |
| CAPITOLO PRIMO | 6 |
| NOZIONI BASE DI DIRITTO TRIBUTARIO | 6 |
| 1. IL SISTEMA TRIBUTARIO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NELL'ULTIMO SECOLO IN ITALIA | 9 |
| 2. LA DICHIARAZIONE TRIBUTARIA | 12 |
| 3. IL PRESUPPOSTO D'IMPOSTA: I TRIBUTI E LE IMPOSTE | 13 |
| 3.1 IL PRESUPPOSTO D'IMPOSTA | 13 |
| 3.2 I TRIBUTI: TASSA, CONTRIBUTO, MONOPOLIO FISCALE E IMPOSTA | 14 |
| 4. LA BASE IMPONIBILE | 19 |
| 4.1 I METODI DI CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE | 20 |
| 5. LA DEDUCIBILITA' E LA DETRAIBILITA' | 21 |
| | |
| CAPITOLO SECONDO | 23 |
| ARTICOLO 10: SPESE NECESSARIE E PARTE DELLE SPESE GIURIDICAMENTE NECESSITATE | 23 |
| ANALISI ARTICOLO | 32 |
| 1. CANONI, LIVELLI, CENSI ED ALTRO ONERI..... | 34 |
| 2. SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA PER PERSONE AFFETTE DA INVALIDITA' | 39 |
| 3. ASSEGNI | 46 |
| 4. SOMME RESTITUITE AL SOGGETTO EROGATORE | 52 |
| 5. SOMME CORRISPOSTE AI DIPENDENTI PER FUNZIONI ELETTORALI | 57 |
| 6. INDENNITA' PER PERDITA DELL'AVVIAMENTO | 58 |
| 7. SPESE DI ADOZIONE | 60 |

| | |
|---|------------|
| 8. DEDUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE | 63 |
| CAPITOLO TERZO..... | 67 |
| CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI..... | 67 |
| 1. I CONTRIBUTI DEDUCIBILI | 67 |
| 2. LE EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI | 94 |
| 3. DEDUCIBILITA' DEGLI ONERI SOSTENUTI DA SOCIETA' SEMPLICI | 104 |
| 4. ALTRI ONERI DEDUCIBILI | 105 |
| | |
| CONCLUSIONI | 112 |
| | |
| BIBLIOGRAFIA | 114 |

INTRODUZIONE

L'intento di questo elaborato è approfondire uno degli aspetti più affascinanti del diritto tributario.

Mi hanno sempre incuriosito gli istituti della deduzione e della detrazione dei diversi oneri, concetti importanti nell'ambito della dichiarazione dei redditi che ogni soggetto è tenuto a presentare per essere in regola dal punto di vista tributario e fiscale.

Lo scopo dello scritto è quindi di chiarire, innanzitutto, la differenza tra queste due modalità di sottrazione e di porre attenzione nell'analisi della deduzione degli oneri ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, che ritengo di maggior interesse e, forse, tra le due, la meno conosciuta dalla maggior parte dei contribuenti.

Nel corso dello scritto verrà esaminato l'articolo 10 del Testo Unico dell'Imposta sui Redditi, che rappresenta sicuramente la guida d'eccellenza per l'applicazione della deduzione al reddito delle persone fisiche. Nell'ultima parte, poi, verranno richiamati altri riferimenti normativi che prevedono la deduzione di altri oneri, diversi da quelli riportati nell'articolo 10 predetto. Si ricorda che la deduzione viene applicata anche ai redditi delle società, ma questo argomento esula dal focus di questo studio.

Prima di procedere con l'analisi dell'articolo, però, si cerca di fornire un quadro delle nozioni essenziali per capire gli aspetti fondamentali delle imposte e del calcolo delle stesse, in modo da avere una lettura più coscienziosa dell'analisi dell'articolo successiva.

Desidero ringraziare tutte le persone che in un modo o nell'altro mi hanno supportato (e sopportato) durante questi due anni: da mia mamma che mi preparava sempre il pranzo da portare in ufficio e mi infilava i cioccolatini nella borsa ("così ti tiri su!" mi diceva), dal mio datore di lavoro che mi agevolava negli orari a ridosso degli esami; passando per i compagni di corso che mi prestavano i preziosi appunti delle lezioni, alle mie amiche, sempre premurose nell'augurarmi un gran "in bocca al lupo" e chiedermi poi l'esito dell'esame.

Non è stato facile conciliare lavoro e università: i sacrifici sono stati tantissimi, ma ci sono state tante più soddisfazioni che sconfitte, che comunque sono state sempre colmate dalla vostra presenza. Un percorso che rifarei e che consiglierei mille volte ancora, perché chi mi è vicino sa che credo molto nell'esperienza lavorativa, che, anche se non è stata del tutto pertinente al percorso di studi, mi ha insegnato un'infinità di cose che sui libri non sono scritte.

Un ringraziamento non basta per il mio ragazzo, Luca, senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile. Grazie per avermi appoggiato nella scelta di continuare gli studi, grazie per avermi risollevato quando cadevo nello sconforto a causa delle milioni di cose da fare, grazie per aver rinunciato alle uscite quando ero troppa stanca e dovevo studiare, grazie per tutti i sacrifici e le rinunce che hai fatto per permettermi di finire in tempi record (anche se so che non vedevi l'ora!). Non basta comunque per ringraziarti, ma questo lavoro è tutto per te. Ora finisce l'era universitaria e comincia la nostra.

Grazie!

CAPITOLO PRIMO

NOZIONI BASE DI DIRITTO TRIBUTARIO

Questo primo capitolo vuole dare gli spunti necessari per poter comprendere meglio quelli che seguiranno, che verteranno sull'articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, dedicato agli oneri deducibili.

Un breve cenno deve riguardare le norme che trattano la questione in oggetto, ma tenderemo poi di focalizzarci sugli aspetti principali del diritto tributario che possono essere maggiormente attinenti al nostro argomento.

Innanzitutto, definiamo l'ambito di applicazione del diritto tributario e quali sono le materie di cui si occupa.

Esso rientra nell'insieme più ampio del diritto finanziario - ramo del diritto amministrativo - che riguarda appunto l'attività finanziaria dello Stato e degli altri Enti Pubblici. All'interno di questo, si individua il diritto tributario, la cui funzione è quella di disciplinare la specifica attività dello Stato e degli Enti Pubblici diretta a procurarsi i mezzi finanziari necessari per il raggiungimento delle loro finalità. Tutto ciò è reso possibile in forza del potere di supremazia attribuito a questi Enti dalla legge.

In altre parole, il diritto tributario tratta le varie disposizioni normative che concernono i tributi - da cui prende il nome -, prevedendo le varie fattispecie impositive, disciplinandone i relativi procedimenti di applicazione e di riscossione, sanzionandone i comportamenti illeciti, regolamentandone il contenzioso e curando tutti gli altri aspetti relativi agli stessi.

Per muoversi all'interno di questo settore dobbiamo seguire le "istruzioni" impartite: prima fra tutte la Costituzione, fonte di rango primario di ogni ordinamento, la quale stabilisce all'articolo 23 la riserva relativa di legge che riflette un principio classico delle democrazie liberali. L'articolo recita: "*Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge*" e ben si ricollega a quanto già evidenziato in relazione alla supremazia data agli Enti e allo Stato che permette loro di prelevare le risorse economiche in maniera coattiva solo secondo quanto previsto dalla legge.

La giurisprudenza costituzionale attribuisce a questo articolo la funzione di tutelare la libertà e la proprietà dei singoli. La dottrina, invece, vede nella riserva di legge l'espressione del principio democratico.¹

Un altro articolo fondamentale contenuto nella Costituzione è l'articolo 53² che, al primo comma, sancisce l'obbligatorietà della partecipazione alla spesa pubblica da parte di tutti, in quanto facenti parte della collettività.

Altri principi riguardanti l'ambito tributario sono contenuti nell'articolo 75, secondo comma,³ che vieta l'indizione di referendum abrogativi per le leggi tributarie, nell'articolo 81, terzo comma,⁴ con il quale viene proibita la formazione di nuovi tributi e nuove spese con la legge di approvazione del bilancio e nell'articolo 119⁵ che lascia una circoscritta autonomia in ambito finanziario agli enti territoriali.

Nel grado sottostante alla Costituzione nella piramide delle fonti normative, si trovano le leggi emanate dal Parlamento e gli altri atti aventi valore di legge, cioè gli atti normativi promulgati dal Governo (quando viene allo stesso attribuita la relativa competenza).

¹ Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'applicazione dell'articolo 23 è più ampia rispetto al concetto di tributo, perché comprende sia le prestazioni imposte "in senso formale", ossia con un atto autoritativo, che quelle in "senso sostanziale", cioè le ipotesi in cui l'obbligazione, pur nascendo da un contratto, rappresenti il corrispettivo di un servizio pubblico soddisfacente un bisogno primario, e sia reso in regime di monopolio.

Inoltre, con la parola "legge" s'intendono anche gli atti normativi con efficacia di legge e le leggi regionali. I regolamenti e le altre fonti di diritto comunitario, invece, non si pongono in contrasto con la riserva di legge, in quanto, con l'adesione alla Comunità Europea – prima - e Unione Europea – successivamente -, l'Italia ha limitato la propria sovranità. Infine, la riserva stabilita dall'articolo è relativa e non assoluta, nel senso che non tutto dev'essere regolato dalla legge, ma comunque la stessa deve avere un contenuto minimo.

Per maggiori approfondimenti: TESAURO F., "Compendio di diritto tributario", Terza edizione, 2007, UTET Giuridica, Milano/Fiori Assago (MI), pp. 9 e ss.

² L'articolo 53 della Costituzione italiana recita: "*Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.*".

³ L'articolo 75 della Costituzione, secondo comma, riporta: "*Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.*".

⁴ L'articolo 81 della Costituzione contiene la seguente disposizione: "*Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.*".

⁵ Si riportano i primi due comma dell'articolo 119 della Costituzione: "*Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.*

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali."

Questi sono i decreti legislativi e i decreti legge, entrambi molto diffusi in materia tributaria. I primi sono norme che vengono emanate dal governo previa delega del Parlamento su determinati oggetti ben definiti, mentre i secondi sono sempre emanati dall'organo esecutivo ma in casi di urgenza e necessità.⁶

L'articolo 10 che analizzeremo è parte del Decreto del Presidente Della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. Questo decreto viene comunemente chiamato anche "TUIR", acronimo di Testo Unico delle Imposte sui redditi, normativa fondamentale per le imposte sui redditi di cui tratteremo.

Oltre a quanto già anticipato, è opportuno menzionare anche quelle che vengono considerate fonti secondarie del diritto tributario. In questo insieme si richiamano i regolamenti che possono essere governativi o ministeriali a seconda che l'emittente degli stessi sia il Consiglio dei Ministri o un singolo ministro. Anche i decreti dirigenziali e i provvedimenti del Presidente dell'Agenzia delle Entrate possono essere considerati all'interno della categoria.

Vista la difficoltà d'interpretazione delle norme tributarie, a volte, il Ministero dell'Economia e delle Finanze o l'Agenzia delle Entrate emettono delle circolari in cui vengono chiariti determinati aspetti della normativa tributaria. Queste non possono essere considerate delle vere e proprie fonti normative, quanto piuttosto atti amministrativi di rilevanza interna che non costituiscono fonti di diritto oggettivo, ma piuttosto legittimano quanto già emanato.

Oggi, infine, l'attività legislativa nazionale è vincolata anche dalle norme comunitarie contenute nel Trattato sull'Unione Europea che limitano e condizionano la sovranità fiscale

⁶ L'articolo 76 della Costituzione recita: *"L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti."* I decreti legislativi sono quindi emanati dal Governo seguendo le direttive impartite dall'organo legislativo.

L'articolo 77, invece, disciplina i decreti legge e recita: *"Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti."*; quindi l'utilizzo di questi è subordinato a esigenze di urgenza nell'inserire la norma nell'ordinamento, ma deve sottostare ad adeguate procedure per non perdere efficacia in un momento successivo.

degli stati membri e incidono sul sistema fiscale nazionale, ma anche dagli atti derivati del Consiglio e della Commissione dell'Unione Europea, come direttive, regolamenti e decisioni.

1. IL SISTEMA TRIBUTARIO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NELL'ULTIMO SECOLO IN ITALIA

Il sistema italiano delle imposte sui redditi, in principio, aveva come fondamento le imposte reali, cioè quelle commisurate allo specifico elemento patrimoniale, come i terreni o i fabbricati.

Inizialmente l'imposta era unica, ma con l'introduzione della legge n. 2136 del 26 gennaio 1865, l'imposta sui terreni è stata scorporata da quella sui fabbricati. Nel 1939⁷, è stato costituito il catasto edilizio urbano al fine di fornire al fisco la rendita media ordinaria dei beni immobili per poter assoggettarli ad imposta.

Negli stati vicini, come Inghilterra, Germania e Austria⁸, già la rivoluzione industriale aveva portato all'istituzione di un'imposta generale sul reddito; l'Italia, invece, ha introdotto più tardi, accanto alle imposte fondiari sui fabbricati e sui terreni, un'imposta che colpiva gli altri redditi, denominata "imposta di ricchezza mobile" e precisamente il 30 maggio 1864, entrando in vigore il 14 luglio 1864.

Quest'ultima è stata fonte di gettito per lo Stato per oltre un secolo, fino alla riforma tributaria degli anni Settanta che, per quanto riguarda le imposte sui redditi, è entrata in vigore il 1° gennaio 1974, dopo diversi provvedimenti nel corso degli anni.⁹

Il nostro Paese, rispetto agli altri, è giunto in ritardo alla costituzione di un'imposta progressiva. L'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) trova la sua antenata nella cosiddetta imposta complementare, istituita nel 1923 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 1925.

⁷ Con la legge n. 652 del 13 aprile 1939.

⁸ In Inghilterra esisteva l'income tax risalente al 1798 – inizialmente proporzionale e poi progressiva; in Germania e in Austria l'Einkommensteuer risale al Settecento nella sua prima attuazione.

⁹ Dopo diversi provvedimenti di riforma, nel 1877 è stato creato un Testo Unico, seguito da un regolamento dello stesso anno, il successivo risale a 30 anni dopo. Altre riforme di rilievo sono state attuate in epoca fascista e negli anni '50.

L'IRPEF rappresenta una delle imposte più rilevanti nel sistema tributario italiano: si tratta di un'imposta diretta, personale e progressiva. Tali caratteristiche verranno meglio esplicitate nel paragrafo 3.2.

Per quanto riguarda le società, invece, l'argomento è più delicato, in quanto, per molti anni, si è discusso sull'esistenza di autonoma capacità contributiva delle stesse rispetto a quella dei soci che le compongono, fino a quando nel 1954 è entrata in vigore un'imposta che colpiva i redditi delle sole società di capitali, antenata dell'attuale IRES (Imposta sui Redditi delle Società).¹⁰

Per arrivare all'attuale sistema tributario la legislazione è mutata notevolmente nel corso del tempo.

Le riforme più importanti e recenti per quanto riguarda il nostro approfondimento sono quelle degli anni '70, degli anni '90 e del 2003.

Con la riforma degli anni '70 è stato eliminato il sistema previgente che prevedeva, come già accennato precedentemente, quattro imposte reali e proporzionali (l'imposta sui terreni, l'imposta sul reddito agrario, l'imposta sui fabbricati e quella sulla ricchezza mobile), oltre all'imposta complementare sul reddito complessivo delle persona fisiche e l'imposta sulle società. La riforma porta alla nascita dell'IRPEF e dell'IRPEG (Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche), tassando così l'insieme dei redditi degli individui ed evitando la doppia tassazione degli stessi. Queste due erano imposte generali che tassavano il reddito nel suo complesso, evitando la tassazione dei medesimi redditi in capo ai soci.

C'era anche l'ILOR (Imposta Locale sui Redditi) introdotta con il D.P.R. n. 599 del 29 settembre 1973, la quale discriminava qualitativamente la tassazione dei redditi di diversa natura, in quanto colpiva solamente quelli di origina patrimoniale, perché ritenuti espressivi di una capacità contributiva maggiore.

¹⁰ Nel corso degli anni è stata molto discussa la tassazione in capo alla società e la sua modalità di imposizione. Inizialmente i redditi della società venivano tassati sia in capo al soggetto giuridico, che in capo al socio, comportando così una tassazione doppia sulla medesima fonte di reddito. E' stato successivamente introdotto il credito d'imposta, in modo che l'imposta prelevata dalla società venisse "restituata" ai soci, correlando il credito d'imposta agli utili distribuiti. Nel 2003, è stato abolito tale meccanismo inserendo l'esenzione da tassazione dei dividendi distribuiti alle altre società e riducendo quella riguardante quanto distribuito alle persone fisiche.

La riforma successiva riguarda la seconda metà degli anni '90, ed in particolare la legge n. 662 del 23 dicembre 1996, collegata alla Finanziaria del 1997 con le varie deleghe che si sono susseguite. E' stata quindi introdotta l'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) e abolita l'ILOR; l'IRPEG invece è stata modificata introducendo due aliquote differenti e sono state disciplinate, tra le altre, anche le questioni riguardanti il trattamento fiscale dei redditi di capitale e di alcune plusvalenze (D.lgs n. 461 del 21 novembre 1997), le operazioni straordinarie (D. lgs. n. 358 dell'8 ottobre 1997), il credito d'imposta correlato agli utili societari e l'imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio (D lgs. n. 467 del 18 dicembre 1997) e la tassazione degli enti non commerciali e delle ONLUS - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (D. lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997).

Con la riforma del 2003 – legge n. 80 del 7 aprile 2003– è stata approvata una delega per la riforma del sistema fiscale statale, che non è mai stata realizzata totalmente.

Le principali novità hanno riguardato la tassazione dei dividendi e la fiscalità dei gruppi.

Per quanto riguarda la prima questione, denominata anche “participation exemption” è stato eliminato il credito d'imposta, in quanto di difficile applicazione soprattutto nel caso in cui il socio fosse residente in uno Stato membro diverso rispetto a quello in cui aveva sede la società e quindi assoggettato ad un regime fiscale differente.

E' stato quindi introdotto un sistema di esenzione dalla tassazione dei dividendi parziale (nei confronti del soci) e totale (nei confronti delle società), che permette di “modellare la tassazione sulla situazione “oggettiva” della società, invece che su quella “soggettiva” del socio”.¹¹ Lo stesso ragionamento viene utilizzato nell'ambito delle plusvalenze derivanti da partecipazioni sociali immobilizzate.

Per quanto riguarda la tassazione dei gruppi, le novità riguardano l'eliminazione totale della tassazione dei dividendi infrasocietari, grazie all'introduzione del sistema consolidato e della trasparenza.¹²

¹¹ TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario – Parte generale, Vol. 2, ottava edizione rielaborata ed aggiornata, 2008, Wolters Kluver Italia Giuridica, Milanofiori – Assago, pp. 10.

¹² TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario – Parte generale, Vol. 2, ottava edizione rielaborata ed aggiornata, 2008, Wolters Kluver Italia Giuridica, Milanofiori – Assago, pp. 11.

2. LA DICHIARAZIONE TRIBUTARIA

E' ben risaputo che, ogni contribuente, persona fisica o persona giuridica che sia, deve comunicare all'Amministrazione finanziaria l'entità dei suoi redditi.

La dichiarazione tributaria, detta anche "autoimposizione", è lo strumento maestro per l'individuazione di ciascuna fattispecie imponibile, per l'autoliquidazione dell'imponibile, per l'attestazione del pagamento effettuato o, ancora, per la richiesta dell'eventuale rimborso spettante.

Stando a quanto scrive Gaspare Falsitta¹³, la dichiarazione esaurisce da sola la fattispecie dell'accertamento, in quanto, non è seguita da alcun atto di rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria. Lo conferma anche l'esperto Nussi¹⁴ che definisce la dichiarazione come uno "strumento ordinariamente sufficiente ad esaurire il rapporto tributario, essendo l'accertamento dell'ufficio ormai situazione eventuale".

Per la nostra analisi, ci concentriamo sulla dichiarazione dei redditi, cioè la dichiarazione con cui il contribuente rende noto all'Agenzia delle Entrate i suoi redditi, ma anche gli oneri deducibili o detraibili che possono abbassare la base imponibile sulla quale calcolare le imposte e sistemare i rapporti tra contribuente e Amministrazione Finanziaria con versamenti da parte del contribuente o rimborsi da parte dell'Ente.

La dichiarazione dev'essere predisposta seguendo i modelli preposti. Si predispongono il modello 730 per determinate categorie di soggetti¹⁵ e il Modello Unico per altre¹⁶.

¹³ FALSITTA G., "Corso istituzionale di diritto tributario", 2014, Casa editrice Dott. Antonio Milani, Padova, pp. 223.

¹⁴ NUSSI M., "La dichiarazione tributaria", Studi di diritto tributario, Collana diretta da Giuliano Tabet e Francesco Tesaro, 2008, Giappichelli Editore, Torino; p. 4.

¹⁵ Le istruzioni relative al modello 730/2016 indicano quali soggetti: pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale); persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità); soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca; sacerdoti della Chiesa cattolica; giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.); persone impegnate in lavori socialmente utili e produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA. Aggiunge anche i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno, personale della scuola con contratto di lavoro a tempo

Analizziamo ora i diversi concetti.

3. IL PRESUPPOSTO D'IMPOSTA: I TRIBUTI E LE IMPOSTE

3.1 IL PRESUPPOSTO D'IMPOSTA

Un concetto importante da analizzare prima di proseguire è quello del presupposto d'imposta, perché è un po' alla base delle distinzioni che faremo a breve.

Quando parliamo di norme tributarie dobbiamo fare una prima distinzione tra norme sostanziali e norme tributarie formali, in quanto le prime disciplinano l'obbligazione tributaria, mentre le seconde si concentrano sugli aspetti più pratici della materia, quali il procedimento d'accertamento, di adesione, di ricorso e sul processo.

Questa distinzione tra i tipi di norme si riflette nella differenza tra il presupposto d'imposta che è la fattispecie imponibile collegata all'obbligazione tributaria e le altre fattispecie che producono effetti differenti.

Tornando alle norme tributarie sostanziali, queste devono essere spezzate nell'elemento della fattispecie dell'imposta e dell'effetto giuridico. La fattispecie è quell'elemento che dà vita, in modo più o meno diretto, all'imposta ed è variamente denominata: fatto imponibile, fatto

determinato, lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa, tutti questi a certe condizioni meglio precisate nelle istruzioni.

¹⁶ Le istruzioni relative al Modello Unico 2016 indicano quali soggetti obbligati: i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2016), nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite; i lavoratori dipendenti che direttamente dall'INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle; i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d'imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2016); i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa); i lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d'imposta non ha trattenuto il contributo di solidarietà (art. 2 comma 2 D.L. n. 138/2011); i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte); i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all'IRPEF. In tal caso l'obbligo sussiste solo se l'importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33; i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.

generatore, situazione-base o presupposto. Il più utilizzato e conosciuto in Italia è il termine “presupposto”, mentre la normativa comunitaria preferisce il termine “generatore”.

Il presupposto è quindi quell’evento che determina il sorgere dell’obbligazione tributaria, solitamente di natura pecuniaria, ma non si esclude che affianco a questa obbligazione possano sorgere altri effetti di cui va, caso per caso, ricercata la relativa fattispecie.

Presupposto e oggetto dell’imposta sono nozioni utilizzate spesso per indicare lo stesso concetto, come nel caso dell’imposta di registro o nel caso dell’imposta di successione¹⁷; a volte però si differenziano preferendo il primo in ambito giuridico e il secondo in ambito economico. Questa differenza terminologica porta divergenze nell’ambito di alcuni tributi perché vengono considerati indiretti da chi guarda al profilo giuridico ed diretti da chi ne considera l’aspetto economico.

3.2 I TRIBUTI: TASSA, CONTRIBUTO, MONOPOLIO FISCALE E IMPOSTA

Nell’immaginario collettivo diversi termini si sovrappongono per identificare concetti simili, ma comunque nella sostanza differenti.

Con il termine tributo s’intende un prelievo di ricchezza che viene fatto coattivamente da un ente pubblico non collegato direttamente ad un corrispettivo.

All’interno del concetto di tributo si possono distinguere diversi concetti quali l’imposta, la tassa, il corrispettivo, il contributo (o tributo speciale) e il monopolio fiscale.

Tra tutte, quella che, ai fini dell’elaborato e in generale, risulta di maggior interesse è l’imposta, di cui diremo meglio in seguito.

Definiamo brevemente gli altri concetti.

Con tassa, stando a quanto riportato dallo studioso Gaspare Falsitta, s’intende quella prestazione pecuniaria coattiva o prevista dalla legge che il soggetto passivo deve

¹⁷ L’imposta di registro e quella sulle successioni vengono considerate imposte sui trasferimenti dal punto di vista giuridico, mentre in ambito economico vengono considerati imposte sul patrimonio. Per approfondimenti: TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario – Parte generale, Vol. 1, nona edizione rielaborata ed aggiornata, 2006, Wolters Kluwer Italia Giuridica, Milanofiori – Assago, pp. 101 e 102 che richiama GAFFAURI, “L’imposta sulle successioni e donazioni”, 1976, Torino.

corrispondere all'Ente Pubblico per poter utilizzare o per aver utilizzato un servizio pubblico o di pubblica attività.

Il corrispettivo, invece, si può definire la tassa senza la natura coattiva. Al contrario, il contributo, secondo Falsitta, è una categoria inesistente perché tutto quello che rientra in questo insieme può essere ricondotto alla figura della tassa o a quella dell'imposta. A conferma della scarsa rilevanza degli stessi, si evidenzia che nella maggior parte dei manuali esaminati non vengono nemmeno menzionati. Nell'articolo in esame e nel linguaggio comune, i contributi sono prevalentemente riferiti alle somme versate, obbligatoriamente o non, a certi Enti quali, a titolo esemplificativo, le casse previdenziali, come vedremo nel terzo capitolo.

Il monopolio fiscale è una forma diversa dalle precedenti perché si lega evidentemente al concetto di monopolio che prevede lo svolgimento di una determinata attività economica da parte di un unico soggetto, avendo così modo di proporsi nel mercato con prezzi più elevati rispetto a quelli che potrebbero essere frutto della libera concorrenza. Il monopolio fiscale consiste in quella parte di corrispettivo che lo stato riesce ad ottenere nelle sue casse, derivante dalle operazioni commerciali poste in regime di monopolio.

Le imposte, soprattutto per quanto riguarda la finanza statale, sono la categoria più importante dal punto di vista qualitativo e quantitativo: sono prelievi coattivi di ricchezza dal cittadino contribuente non connessi ad una determinata prestazione da parte dello Stato o degli altri enti pubblici.

La distinzione principale è tra imposte dirette e imposte indirette: le prime sono quelle che assumono come presupposto degli indici di idoneità soggettiva alla contribuzione, quali il reddito o il patrimonio; mentre le imposte indirette sono quelle che colpiscono fatti che tali idoneità palesano in via indiretta, come ad esempio gli scambi e quindi le imposte sui consumi, sui trasferimenti o sugli affari. La denominazione ha origine dal fatto che le imposte

dirette colpiscono una manifestazione diretta di capacità contributiva, le altre una manifestazione indiretta.¹⁸

Le imposte dirette possono a loro volta suddividersi in imposte personali e reali, dette anche soggettive e oggettive. Le prime sono quelle che colpiscono l'insieme dei redditi e dei beni del contribuente - o anche una parte di essi - in quanto spettanti ad una data persona e quindi prendono in considerazione anche la condizione personale e familiare della stessa. Le imposte oggettive o reali, invece, riflettono i singoli beni o redditi, senza riguardo alla condizione personale del soggetto a cui fanno capo, ma considerando solo i beni o redditi colpiti.

In aggiunta, le imposte possono essere ulteriormente classificate secondo quanto segue.

Le imposte possono essere periodiche o istantanee: le prime si hanno nel caso in cui il presupposto del tributo sia una situazione che si ripete nel tempo o comunque una situazione che perdura nel tempo, come può essere ad esempio la detenzione di immobili; le imposte istantanee, al contrario, si riconducono ad un determinato avvenimento. Esempi di imposte istantanee sono l'imposta di registro che tassa gli atti giuridici e l'imposta sulle successioni che colpisce l'asse ereditario al momento della morte del defunto. L'Imposta sul Valore Aggiunto può essere considerata un tributo periodico in quanto è frutto dell'insieme delle operazioni rilevanti compiute in ciascun anno solare.

Si ritiene opportuno precisare che, nell'ambito delle imposte periodiche, dev'essere ben chiaro il lasso temporale al quale si riferisce l'obbligo contributivo ed è da tener ben distinto il periodo d'imposta con il periodo di commisurazione dell'imposta.¹⁹

Non siamo di fronte ad una distinzione netta: generalmente, ma non esclusivamente, le imposte dirette sul patrimonio e sui redditi hanno il carattere di imposte periodiche, al contrario, le imposte indirette sugli scambi danno luogo ad un'obbligazione istantanea. A volte, la stessa imposta può essere, a seconda dei casi, periodica o istantanea.

¹⁸ TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario – Parte generale, Vol. 2, ottava edizione rielaborata ed aggiornata, 2008, Wolters Kluwer Italia Giuridica, Milanofiori – Assago.

¹⁹ Come periodo d'imposta s'intende lo spazio di tempo cui si fa riferimento per imputare al contribuente un'obbligazione tributaria autonoma e normalmente coincide con l'anno solare. Al contrario, il periodo di commisurazione dell'imposta è il periodo preso a base per la determinazione dell'aliquota da applicare.

Le imposte possono essere generali o speciali sul reddito o sul patrimonio: si parla di imposte generali quando assoggettano al tributo l'indice considerato nel suo complesso in tutte le sue manifestazioni; si parla invece di imposta speciale quando viene colpita solo una parte o una componente di tale entità. Quando si parla dell'IRPEF si rientra nell'ambito delle imposte generali in quanto mira a tassare tutte le possibili componenti del reddito delle persone fisiche. Un esempio di imposta speciale, invece, è l'IMU (Imposta municipale propria o unica), in quanto colpisce solo la componente immobiliare del contribuente.

Distinguiamo ancora le imposte sul patrimonio lordo da quelle sul patrimonio netto: si differenziano in base all'indice su cui viene calcolata l'imposta; cioè l'indice viene tassato al lordo o al netto delle passività ad esso relative. Ad esempio, l'IMU, viene calcolato a partire dalle rendite catastali debitamente moltiplicate senza considerare, ad esempio, gli oneri pagati per i mutui fondiari stipulati per l'acquisto o le altre spese sostenute in quanto proprietari di diritti sul bene immobile assoggettato a tassazione. L'unica "distinzione" ammessa si riflette nei moltiplicatori che si differenziano in base all'utilizzo dell'immobile (ad esempio, immobile destinato ad abitazione principale per se stessi o per familiari o immobile concesso in locazione).

Ulteriori distinzioni in ambito di imposte sono le imposte fisse contrapposte a quelle variabili o, ancora, le imposte raggugliata al valore. Nel caso d'imposta fissa si tratta di una somma predeterminata in denaro, nel secondo caso è una quota adeguata alla grandezza della base imponibile ed è anche la tipologia di imposta maggiormente utilizzata. Infine, l'imposta raggugliata al valore è l'imposta che viene calcolata sulla base imponibile considerata come valore dell'oggetto.

Si parla ancora di imposte proporzionali (o di aliquota proporzionale) e progressive: le prime non prevedono un cambiamento dell'aliquota rispetto all'ammontare dell'imponibile, quindi l'aliquota d'imposta resta fissa portando ad un aumento dell'imposta calcolata in modo direttamente proporzionale rispetto all'aumento della base imponibile. Il criterio della progressività, invece, prevede che l'aliquota d'imposta per il medesimo tributo vari alla variazione della base imponibile, la quale quindi viene suddivisa in scaglioni per ciascuno dei quali la legge stabilisce un tasso via via sempre più elevato, fino ad un limite massimo oltre il

quale l'imposta diventa poi proporzionale, per evitare che un'aliquota marginale troppo alta porti ad effetti disincentivanti sulla produzione del reddito stesso.

I metodi con cui può attuarsi la progressività delle aliquote sono principalmente tre: la progressività continua, la progressività per classi e quella per scaglioni.

Nella progressività continua, l'aliquota – cioè la percentuale del prelievo – aumenta in maniera costante con l'aumentare dell'imponibile, come già precisato, fino ad un certo limite già stabilito, oltre il quale diventa proporzionale. Per la determinazione dell'aliquota da applicare ad ogni singola base imponibile venivano utilizzate, in passato, formule piuttosto complesse e per questo si era fatto ricorso ad un'apposita tabella delle aliquote applicabili predisposta dal Ministero delle Finanze, che trasformava di fatto la progressività continua in progressività per classi.

Con l'istituto della progressività per classi s'intende una differenziazione delle aliquote a seconda del settore o della classe di reddito a cui appartiene l'imponibile. La semplicità di questo metodo è sicuramente un punto a favore, ma presenta una penalizzazione per i contribuenti nel passaggio da una classe all'altra, in quanto è sufficiente un minimo sconfinamento per rientrare nella classe superiore e determinare un aumento d'imposta, in certi casi, superiore addirittura all'ammontare del maggior reddito prodotto.

La progressività per scaglioni è quella che meglio soddisfa i principi di equità tra i contribuenti e semplicità di calcolo e applicazione. Il reddito viene suddiviso in parti – definite scaglioni – e ad ognuna di esse viene attribuita un'aliquota. Naturalmente il buon funzionamento di questo metodo dipende dal modo in cui vengono determinati gli scaglioni e le aliquote.

Senza ulteriormente dilungarsi sulle distinzioni delle imposte che non sono comunque oggetto della nostra analisi, si richiamano solo le addizionali e le sovrainposte.

La sovraimposizione si ha quando il presupposto e l'imponibile di un'imposta fungono da presupposto ed imponibile anche di un'altra imposta.

Si parla di addizionale, invece, quando s'incrementa di una percentuale l'aliquota di un determinato tributo.

Infine, ricordiamo il fenomeno dei presupposti alternativi che si presenta quando le fattispecie di due imposte diverse vengono disegnate dalla legge in modo da escludere la simultanea applicazione di entrambe; un esempio di questo fenomeno è offerto dall'imposta di registro e da quella sul valore aggiunto le quali non possono essere applicate cumulativamente allo stesso presupposto.

4. LA BASE IMPONIBILE

Di fondamentale importanza per avere ben chiaro quello che seguirà nelle prossime pagine è il concetto di base imponibile. Con questo termine si va ad identificare una certa grandezza sulla quale poi vengono calcolate le imposte in base ad un'aliquota o tasso o percentuale fissati dalla legge.

I criteri di valutazione per arrivare al calcolo dell'imponibile (detto anche parametro) sono molteplici e si possono differenziare anche per la stessa specie di presupposto.

Possiamo distinguere innanzitutto la base imponibile che risulta totalmente autonoma rispetto al presupposto e può quindi influire esclusivamente sulla misura del tributo (quantum debeatur) dal fatto che possa incidere sulla stessa debenza del tributo (an debeatur)²⁰.

Possiamo avere basi imponibili a struttura semplice oppure a struttura composta. In quest'ultima tipologia rientra la base imponibile su cui viene calcolato l'IRPEF, in quanto risultante dalla somma algebrica di un insieme di elementi positivi e negativi: vengono sommati i redditi di ciascuna categoria posseduta dal soggetto passivo, diminuiti dell'importo degli oneri deducibili, ma a sua volta il reddito di ciascuna categoria può essere formato da più elementi attivi e passivi. In questi casi, la legge s'incarica di definire gli elementi attivi e passivi, come anche i criteri di tassabilità dei primi e di deducibilità dei secondi, quest'ultimo aspetto sarà oggetto di approfondimento di questo elaborato.

²⁰ An debeatur: Espressione di origine latina in uso nella pratica giudiziaria per indicare la questione concernente l'esistenza del diritto di cui si chiede tutela (letteralmente, significa se sia dovuto). Quantum debeatur invece significa "quanto sia dovuto". Dizionario Simone, Edizione Giuridica, 2015.

A questo proposito, ricordiamo quanto già accennato relativamente alle imposte soggettive e oggettive, dette anche personali o reali.

Questa distinzione assume rilievo soprattutto per quanto riguarda la nascita del debito d'imposta, in quanto le imposte soggettive colpiscono il reddito nel momento in cui perviene a colui che ne ha l'effettivo godimento, mentre le imposte oggettive lo colpiscono all'origine, nell'atto della sua produzione, indipendentemente dalla sua successiva ripartizione.

E' importante anche per quanto riguarda la deduzione delle passività, in quanto nelle imposte soggettive si sottraggono dal reddito del soggetto passivo tutti gli oneri che ne diminuiscono la libera disponibilità, mentre nelle imposte oggettive si tengono in considerazione solamente le passività strettamente inerenti al reddito colpito e che lo diminuiscono dalla sua oggettività.

Nel nostro ordinamento, il tributo a carattere soggettivo può considerarsi l'IRPEF, la cui personalizzazione si realizza mediante diversi espedienti tecnici, uno dei quali sarà centrale per il nostro elaborato.

4.1 I METODI DI CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE

La base imponibile o parametro è, a volte, il risultato di calcoli complessi, che talvolta implicano l'applicazione congiunta di disposizioni di non univoca interpretazione, in particolar modo ci si riferisce all'utilizzo di prove presuntive.

Sostanzialmente i due metodi principali per il calcolo dell'imponibile sono due: il metodo analitico e il metodo sintetico.

Il primo, il metodo analitico, è disciplinato dall'articolo 1, secondo comma dell'articolo 38 del D.P.R. 600/1973²¹ e presuppone la conoscenza da parte dell'Ufficio impositore, che può chiedere la rettifica della dichiarazione tributaria o comunque l'accertamento d'ufficio (qualora la dichiarazione sia omessa), della fonte del reddito che è stato indicato in maniera

²¹ L'articolo 38 del D.p.r. 600/1973 recita al primo e al secondo comma: *“L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione.*

La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale su redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

errata oppure occultata. Questo metodo quindi mira ad una determinazione “effettiva”²² del parametro, anche se questa sua caratteristica tende ad essere leggermente astratta sotto certi aspetti in quanto qualche reddito che lo compone, come ad esempio il reddito fondiario, non è in sostanza qualcosa di effettivo.

Il metodo sintetico, al contrario, prevede una determinazione che prescinde dall’individuazione della specifica fonte produttiva, sulla base della valenza “induttiva di elementi e circostanze di fatti certi”.²³

Questo metodo si fonda sul presupposto secondo cui se il contribuente è in grado di sostenere una determinata spesa, questa è indice presuntivo dell’esistenza di un reddito idoneo a consentire la spesa stessa, che però non è stato tassato perché non compreso nella dichiarazione dei redditi.

Questa quantificazione dell’imponibile richiede il verificarsi di due presupposti: il primo che il reddito complessivo netto accertabile con questo metodo si discosti di almeno un quarto da quello dichiarato, il secondo che l’incongruità con il reddito dichiarato si manifesti per almeno due periodi d’imposta, onde evitare il ricorso a questo metodo di calcolo in presenza di incongruità solo occasionali dovuti a particolare situazioni che si sono verificate nella vita del contribuente.

5. LA DEDUCIBILITA’ E LA DETRAIBILITA’

E’ necessario distinguere due termini spesso utilizzati in maniera inappropriata e invertiti l’uno al posto dell’altro.

Si parla di detrazione quando viene diminuita l’imposta già calcolata sul reddito complessivo. La personalizzazione dell’IRPEF, già accennata prima, è resa possibile grazie alle detrazioni soggettive o oggettive d’imposta. Le prime riguardano la deduzione di una somma, detta anche “quota esente” che è volta ad assicurare al soggetto la non tassazione della porzione reddito corrispondente in via teorica al “minimo vitale” e anche altre somme d’importo

²² FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario, 2014, Casa editrice Dott. Antonio Milani, Padova, pp. 270.

²³ FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario, 2014, Casa editrice Dott. Antonio Milani, Padova, pp. 271.

variabile per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato, per i figli o altri familiari cosiddetti a carico.²⁴

Esistono anche le detrazioni oggettive ma assolvono funzioni differenti diverse rispetto a quelle soggettive, come ad esempio la discriminazione qualitativa dei redditi e forfettizzazione delle spese deducibili.

L'altra faccia della medaglia è rappresentata dal concetto di deduzione che prevede la sottrazione direttamente dal reddito complessivo.

La deduzione è ammessa solo per le voci rigorosamente previste dalla legge e che riguardano quelle esigenze minime ma anche imprescindibili ed irrinunciabili di sopravvivenza.²⁵

La deduzione è disciplinata dall'art. 10 del TUIR che verrà largamente esaminato nell'elaborato.

²⁴ Tutti i familiari con reddito inferiore ad Euro 2.840,51 sono considerati a carico. Ogni contribuente che abbia dei familiari a proprio carico può godere di un beneficio fiscale al momento della dichiarazione annuale dei redditi. Sono considerati a carico: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli anche adottivi, gli affidati; gli altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi con il contribuente.

²⁵ FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario, 2014, Casa editrice Dott. Antonio Milani, Padova, pp. 153 e ss.

CAPITOLO SECONDO

ARTICOLO 10: SPESE NECESSARIE E PARTE DELLE SPESE GIURIDICAMENTE NECESSITATE

Con questo capitolo si vuole entrare nel vivo dell'oggetto di studio: gli oneri deducibili e l'articolo 10 del D.p.r. 917 del 22 dicembre 1986, in materia di "imposte sui redditi" (denominato TUIR).

Come già ribadito nel capitolo precedente, la deducibilità è quel sistema che permette di ottenere la base imponibile netta su cui poi calcolare le imposte. Prima di procedere con l'analisi dell'articolo approfondiamo l'iter procedurale.

Ricordiamo che la base imponibile, intesa nel suo ammontare lordo, è costituita, per i soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato, dall'insieme dei redditi ovunque prodotti; mentre, per i soggetti passivi non residenti, solamente dai redditi prodotti nel territorio italiano.

Dal "reddito complessivo" – inteso come somma algebrica dei redditi e delle perdite del periodo dopo la loro individuazione e determinazione secondo le norme proprie di ciascuna categoria – si deducono gli oneri – che di seguito approfondiremo – al fine di ottenere la base imponibile "netta". A quest'ultima vengono debitamente applicate le varie aliquote per calcolare l'imposta "lorda".

Come anticipato, ogni reddito rientra in una determinata categoria, a ciascuna delle quali corrispondono specifiche regole. Abbiamo indicato anche le perdite, in quanto alcune categorie possono avere come risultato un ammontare negativo piuttosto che positivo. In questo specifico caso, il reddito viene calcolato al netto delle eventuali perdite risultanti dall'esercizio di imprese commerciali in regime di contabilità semplificata, conosciute anche come "imprese minori", e dall'esercizio di arti e professioni, ai sensi dell'articolo 8²⁶ del TUIR.

²⁶ Art. 8 del TUIR (Determinazione del reddito complessivo): *"1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.*

Le perdite delle società in nome collettivo, di quelle in accomandita semplice, di quelle delle società semplici e delle associazioni professionali sono imputate pro-quota, in base al principio di trasparenza, ai soci o associati in base alla forma giuridica di appartenenza, sempre secondo quanto disciplinato dall'articolo sopradetto.

Si ritiene opportuno precisare, però, che, per quanto riguarda le società in accomandita semplice, qualora la perdita superi l'ammontare del capitale sociale, questo esubero riguarda solo i soci accomandatari, in quanto sono gli unici ad avere responsabilità illimitata: la responsabilità dell'accomandante infatti non supera l'ammontare investito.

C'è anche la possibilità da parte di soci ed associati di riportare a nuovo la perdita, ma solo se si tratta di perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali (in regime normale) o dalla partecipazione in società commerciali di persone. Qualora la perdita superi, in un certo periodo d'imposta, l'ammontare dei redditi conseguiti nel periodo d'imposta in esame di una specifica categoria, è possibile portarla in diminuzione dei redditi della medesima categoria nei periodi d'imposta successivi (non oltre il quinto e per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascun periodo), sempre ai sensi dell'articolo 8 del TUIR.

Ai sensi dell'articolo 9²⁷ del TUIR, primo comma, invece, i redditi e le perdite che concorrono alla formazione del reddito complessivo sono determinati in maniera distinta per ciascuna categoria in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella medesima categoria.

Le categorie a cui ci riferiamo sono le categorie reddituali di seguito elencate.

2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84."

²⁷ L'articolo 9 del TUIR, primo comma, recita: "1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria."

- La prima categoria è costituita dai redditi fondiari, cioè i redditi dei terreni e dei fabbricati, più precisamente, ai sensi dell'art. 25 del TUIR, primo comma, quelli “inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano”.²⁸
- La seconda categoria è formata dai redditi di capitale, disciplinati dagli articoli dal n. 44 al n. 48 del TUIR. E' una categoria ben definita in quanto è previsto un elenco che comprende, tra gli altri, interessi di varia natura, rendite, utili da partecipazioni in società o altri enti e dividendi azionari.²⁹ A chiusura dell'elencazione

²⁸ Il secondo comma del medesimo articolo distingue i redditi fondiari in reddito dominicale dei terreni, reddito agrario e reddito dei fabbricati.

²⁹ Art. 44 del TUIR, primo comma, recita: “1. Sono redditi di capitale:

- a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
- b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;
- c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
- d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
- e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;
- f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;
- g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
- g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
- g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
- g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
- g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
- g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti;
- h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.”

Il secondo comma evidenzia ulteriori precisazioni (la lettera b d è stata soppressa dal D. Lgs. n. 247 del 18 novembre 2005) che si riporta per completezza.

“2. Ai fini delle imposte sui redditi:

- a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a

(art. 44, lettera h) vi è una forma residuale che lascia spazio ad “altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale”.

- Seguono i redditi da lavoro dipendente, che, ai sensi dell’articolo 49 della medesima fonte normativa, sono “quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.”. Rientrano in questa categoria anche le pensioni e gli assegni ad esse equiparati, oltre che le somme a favore del lavoratore per i danni subiti, che il giudice determina nella sua sentenza ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 429³⁰ del codice di procedura civile.

- Affini alla precedente categoria ma diversi nella sostanza sono i redditi da lavoro autonomo che sono disciplinati dall’articolo 53 e riguardano i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni.³¹

tale fine l’indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell’emittente stesso o da altri elementi certi e precisi;

[b)] soppressa come già indicato sopra.

c) si considerano similari alle obbligazioni: 1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell’articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; 2) i titoli di massa che contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al quale siano stati emessi, ne’ di controllo sulla gestione stessa.”

³⁰ Articolo 429 del Codice di Procedura Civile, ultimo comma: Art. 429. (Controversie individuali di lavoro).

“Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 1) rapporti di lavoro e di impiego che sono o possono essere disciplinati da contratti collettivi o da norme equiparate; 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria e di piccola affittanza; 3) rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti di enti pubblici inquadrati nelle associazioni sindacali; 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici, che dalla legge non sono devoluti ad altro giudice.”

Il capo a cui si fa riferimento è il Capo I, relativo alle controversie individuali di lavoro.

³¹ Art. 53 TUIR: “1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l’esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5.

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

[a)] lettera abrogata dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342

b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali;

- Il reddito d'impresa, che in questo specifico caso viene inteso come “reddito d'impresa commerciale”³² è la quarta categoria.
- Infine si ha la categoria dei redditi diversi che comprende realtà differenti che non possono essere ricondotte alle categorie precedenti. E' una classe residuale che riguarda, tra le altre, le plusvalenze immobiliari e quelle dei titoli azionari e obbligazionari.

Riprendendo il filo di quanto detto inizialmente, dal reddito complessivo, come precedentemente identificato, si deducono determinati oneri, in questo modo non è tassata la parte di reddito che viene impiegata per determinate finalità.

Riportiamo di seguito il testo completo dell'articolo 10 del TUIR in modo da poterlo poi “spezzare” ed analizzare più consapevolmente.

Per completezza ricordiamo che l'articolo rientra nel Capo I, intitolato “Disposizioni generali” che contiene gli articoli dal numero 1 al numero 24 rientrante a sua volta nel titolo I intitolato “Imposta sul reddito delle persone fisiche”.

Il testo dell'articolo attualmente in vigore recita:

“1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;

c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera del comma 1 dell'articolo 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia.

f) i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.

3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2.”

³² TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario – Parte speciale, Vol. 2, ottava edizione rielaborata ed aggiornata, 2008, Wolters Kluwer Italia Giuridica, Milanofiori – Assago, pp 76.

b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;

c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;

d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché' quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;

e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis;

e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;

f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;

g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;

h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;

l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.

l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.

l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche.

l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.

3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.

3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un

importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata.”.

In linea di massima e generale, secondo quanto riportato nel Commentario al TUIR a cura di Giuseppe Tinelli³³, gli oneri deducibili possono essere suddivisi in tre gruppi:

- Spese necessarie alla vita, nelle quali rientrano le spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione (comma 1, lettera b));
- Spese giuridicamente necessitate, quali gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato (comma 1 lettera c)), i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge (comma 1, lettera e)); le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali (comma 1, lettera f)); la metà delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione (comma 1, lettera l-bis));
- Spese di produzione del reddito escluse dalle categorie a cui si riferiscono, come i canoni, livelli, censi e i contributi a consorzi obbligatori (comma 1, lettera a)), le indennità corrisposte dal concedente al conduttore per la perdita dell'avviamento in caso di cessazione di rapporto di locazione di immobile ad uso non abitativo (comma 1, lettera h)) come anche le somme che il contribuente deve restituire dopo che queste sono state considerate parte del reddito imponibile in periodo d'imposta precedenti (comma 1, lettera g));

³³ TINELLI G., Commentario al testo Unico delle imposte sui redditi, 2009, Casa editrice Dott. Antonio Milani, Padova, pp. 100

- Spese socialmente utili quali i contributi, le donazioni e le varie forme di erogazioni liberali previste dall'articolo (comma 1, lettera i), l), l-ter) e l-quater). Queste sono inserite in quanto considerate dal legislatore in maniera positiva e quindi, forse anche per un incentivo al loro utilizzo, ne permette la deduzione.

In questo capitolo ci concentreremo in particolar modo sugli oneri rientranti nelle spese personali e nelle spese necessarie alla vita, parte delle spese giuridicamente necessitate e quelle di produzione del reddito; mentre la restante parte delle spese giuridicamente necessitate e le spese socialmente utili verranno esaminate nel capitolo successivo, che verterà appunto sui vari oneri riguardanti i contributi e le erogazioni.

ANALISI ARTICOLO

Quando si parla di deducibilità degli oneri e dell'articolo 10 del TUIR, c'è da dire che affinché il singolo onere sia dedotto dal reddito complessivo del contribuente si devono realizzare tutti i presupposti oggettivi e soggettivi fissati dall'articolo medesimo.

In primo luogo, sono deducibili esclusivamente gli oneri indicati tassativamente dall'articolo o dalle disposizioni normative non inserite nel Testo Unico.

Come riportato nel Commentario al TUIR di Falsitta, la giurisprudenza ritiene appunto tassativa l'elencazione data dall'articolo.³⁴

In secondo luogo, l'articolo riguarda solo ed esclusivamente quegli oneri che non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che vanno a comporre il reddito complessivo. Se infatti sono previste delle norme specifiche di deducibilità in relazione ad una determinata categoria reddituale, devono essere applicate le regole medesime e quel determinato onere non trova applicazione nei confini dell'articolo in esame.

A titolo di esempio, si richiamano gli interessi passivi rientranti nel reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 96³⁵ del TUIR: questi interessi vengono portati in deduzione direttamente nella

³⁴ Per approfondimenti: Commissione Tributaria Centrale del 4 marzo 1985, n. 2150, in "Bollettino Tributario" 1986, che ne ribadisce l'elencazione tassativa e Commissione Tributaria Centrale 30 ottobre 1985, n. 9053, in "Bollettino Tributario", 1985, che escludendo la deducibilità dell'assegno destinato al parroco cessato dall'incarico, riafferma la tassatività dell'elenco.

categoria di appartenenza e per questo restano completamente esclusi dall'ambito applicativo dell'articolo 10. Questo concetto è di rilevante importanza in quanto, un'applicazione dell'articolo 10 anche a questi interessi, porterebbe ad una deduzione doppia dei medesimi, portando uno sgravio fiscale maggiore a favore del contribuente, ma incorrendo in casi di elusione/evasione fiscale.

Infine, gli oneri possono essere sottratti dal reddito complessivo solo se sostenuti effettivamente nell'esercizio in cui è avvenuto il pagamento della spesa.³⁶

Non cessano di essere deducibili gli oneri che sono stati pagati in forma diversa rispetto al classico mezzo di pagamento quale è il denaro; in particolar modo, il pagamento dell'onere attraverso la compensazione del relativo debito con un credito del contribuente può essere portato in deduzione con l'obbligo da parte dello stesso di fornire la prova dell'entità dell'onere deducibile, sia con riguardo alla prestazione che viene dedotta, ma anche all'effettiva sussistenza, all'ammontare e all'eventuale imponibilità del credito sacrificato per effetto della compensazione.³⁷ Per quanto concerne, invece, i pagamenti effettuati con le carte di credito, ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta di pertinenza, fa fede il momento in cui viene effettuato il pagamento e non quello in cui viene addebitato nel conto corrente del contribuente, come riportato nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 23 aprile 2007, n. 77.

Una volta ammessa in deduzione una somma che in seguito viene rimborsata da terzi, questa non perde la sua deducibilità (sempre se il suo essere stata dedotta è stato consentito

³⁵ Questo articolo s'inserisce all'interno del Capo II ((DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI COMMERCIALI RESIDENTI)) – Sezione I - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE)).

³⁶ In tal senso si sono espresse la Commissione Tributaria Centrale 16 maggio 1986, n. 4210, in "Bollettino Tributario", 1977, e la Commissione Tributaria Centrale 18 gennaio 1986, n. 415, in "Commissione Tributaria Centrale", I, 48, affermando la deducibilità per competenza anziché per cassa.

³⁷ Per approfondimenti: Cassazione sezione tributaria, 15 gennaio 2007, n. 712, in "Rivista di Giurisprudenza Tributaria" 2007, 595.

dall'articolo in questione), ma quanto rimborsato è assoggettato a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera n-bis).³⁸

Infine, si ricorda che la documentazione attestante l'esistenza e la sussistenza degli oneri deducibili non dev'essere allegata alla dichiarazione³⁹, ma si ha l'obbligo di conservarla qualora l'Amministrazione finanziaria ne richiedesse l'esibizione o la trasmissione per i poteri di accertamento ad essa spettanti.⁴⁰

Avendo già chiarito i concetti di reddito complessivo e i vari presupposti di applicazione, di seguito si analizzano in maniera più dettagliata i vari oneri indicati nell'articolo.

1. CANONI, LIVELLI, CENSI ED ALTRO ONERI

Stralcio dell'articolo da esaminare: "a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati."

I primi oneri risultano attualmente di scarso utilizzo in quanto risalenti all'età medievale ed ora anacronistici; l'Avvocato Tinelli nel suo Commentario e altri Studiosi⁴¹, sostengono che il

³⁸ La tassazione separata implica la tassazione di una determinata somma in maniera differente rispetto agli altri redditi. Quel determinato importo non rientra nella somma del reddito complessivo su cui poi verranno applicate le aliquote ordinarie, ma viene semplicemente tassato separatamente.

L'articolo 17 del TUIR indica quali sono i redditi per cui può essere adoperata e tra questi, alla lettera n-bis del comma 1, si trovano le "somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo.". Si precisa che l'ultima frase non è più attuale in quanto il Decreto Legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, ha disposto la totale modifica del decreto in esame ridefinendo la struttura, gli articoli e i capi e l'articolo 13 bis non contiene più indicazioni a riguardo, che sono confluite nell'articolo 15 intitolato "Detrazioni per Oneri", a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

³⁹ In passato c'era l'obbligo di allegare la documentazioni relativa alla dichiarazione.

⁴⁰ Ai sensi dell'articolo 32 e ss del D.P.R. n. 600 del 1973, l'Amministrazione finanziaria effettua dei controlli di vario genere sulle dichiarazioni ricevute e può, quindi, chiedere l'esibizione di documentazione comprovante quanto indicato nella dichiarazione.

⁴¹ TINELLI G., Commentario al testo Unico delle imposte sui redditi, 2009, Casa editrice Dott. Antonio Milani, Padova, pp. 100 e FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., Commentario breve alle Leggi Tributarie – Tomo III – TUIR e leggi complementari a cura di A. Fantozzi, 2010, Casa editrice Dott. Antonio Milani, Padova, pp. 75.

mantenimento di questi oneri nell'articolo da parte del Legislatore possa essere giustificato da un'eventuale reintroduzione degli stessi. Analizziamo il tutto in maniera più dettagliata.

Il canone era una prestazione, in natura o in denaro, che periodicamente veniva data al proprietario di un determinato terreno in cambio della sua coltivazione e del suo godimento. Il livello, invece, era un contratto agrario in base al quale un proprietario terriero⁴² concedeva ad un livellario⁴³ il godimento perenne di un terreno dietro corresponsione di una prestazione annua (stabilita in misura fissa) che poteva essere pagata in natura o in denaro e che veniva chiamata "livello".

Il censo era sempre una prestazione annua, ma questa volta era perpetua e veniva stabilita nell'atto di vendita del terreno.

All'interno della voce "altri oneri", invece, si possono considerare le decime e i quartesi. Queste erano parti del raccolto o del reddito di qualsiasi attività che, secondo le epoche e le usanze, venivano pagate come tributo al sovrano, al feudatario, alla Chiesa o ad altri Enti.

E' evidente che questo tipo di oneri risulti distante dall'attualità italiana, l'unica cosa che può ricollegarsi a quanto appena spiegato è il concetto di enfiteusi⁴⁴, disciplinato dagli articoli 957 e seguenti – Titolo IV del Codice civile⁴⁵, che in qualche modo, secondo alcuni studiosi⁴⁶, può ricordare l'istituto del livello.

⁴² Il proprietario terriero in questione può essere indicato anche concedente, livellante o direttario.

⁴³ Sinonimi di livellario sono concessionario o utilista.

⁴⁴ L'enfiteusi, diffusa soprattutto nell'800, è un diritto reale che dava diverse facoltà all'enfiteuta rispetto al proprietario, che veniva spogliato di vari diritti. L'enfiteuta aveva la facoltà di affrancare il terreno divenendone proprietario.

⁴⁵ Ai sensi degli articoli summenzionati, si richiamano le caratteristiche principali dell'istituto dell'enfiteusi. Lo stesso può essere costituito a tempo o a durata, ma non può avere durata inferiore a vent'anni. L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario nel fondo, nei frutti dallo stesso derivanti e nelle accessioni, ma è tenuto a corrispondere allo stesso un canone periodico, in denaro oppure con una quantità fissa di prodotti naturali. Tale canone può essere rivisto ogni dieci anni, stando a determinate condizioni riportate nell'articolo 962 e può essere revisionato anche in casi di deperimento notevole del fondo come indicato nell'articolo successivo.

⁴⁶ FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., Commentario breve alle Leggi Tributarie – Tomo III – TUIR e leggi complementari a cura di A. Fantozzi, 2010, Casa editrice Dott. Antonio Milani, Padova, pp. 75 e ABRITTA L., CACCIAPAGLIA L., CARBONE V., GHEIDO M.R., Codice TUIR commentato, II edizione, 2013, Casa editrice IPSOA, Milanofiori – Assago, pp. 99.

Questi tipi di oneri sono deducibili nell'ambito di applicazione dell'articolo 10 perché non trovano riscontro nelle rendite catastali, quindi viene dedotta la somma pari all'ammontare risultante dai titoli da cui tali istituti prendono vita.

Interessante è anche evidenziare che la deduzione dei canoni, censi e livelli e altri oneri è deducibile solo per quella che oggi chiameremo "quota capitale", restano esclusi infatti gli interessi eventualmente corrisposti.⁴⁷

Più attuale e quindi più interessante, sono i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione. La deducibilità è ammessa solo in presenza della natura obbligatoria o coattiva della partecipazione al consorzio, come ribadito più volte dall'Agenzia delle Entrate.⁴⁸

L'Agenzia sottolinea, quindi, che, nel caso di partecipazione ad un consorzio volontario, la deducibilità del contributo è esclusa. Il contributo è deducibile quando il consorzio a cui è diretto è obbligatorio e quando quella somma, come dev'essere sempre sottointeso perché indicato prima dell'elenco dei singoli oneri, non può essere portata in deduzione da altri redditi rientranti nelle specifiche categorie.

L'Agenzia delle Entrate ha definito come Consorzi Obbligatori quei consorzi la cui nascita non viene lasciata alla libera iniziativa privata, ma viene "imposta al fine di assicurarne il soddisfacimento dei bisogni collettivi indispensabili e conseguentemente inscindibili: così facendo si garantisce il raggiungimento dei vantaggi estensibili ad una pluralità di soggetti che si trovano nella situazione obiettiva di perseguire un fine di interesse pubblico".⁴⁹

Per quanto riguarda questo tipo di contributi, con l'introduzione dell'IMU (Imposta Municipale Unica), si era sollevato il dubbio di poter portare in deduzione quest'onere, in

⁴⁷ FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., Commentario breve alle Leggi Tributarie – Tomo III – TUIR e leggi complementari a cura di A. Fantozzi, 2010, Casa editrice Dott. Antonio Milani, Padova, pp 75.

⁴⁸ Risoluzione del Dipartimento delle Entrate n. 1112 del 17 novembre 1994, Risoluzione delle Imposte Dirette n. 8/420 dell'8 gennaio 1993 e pareri vari su singoli interpelli, in particolare parere dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Settore Servizi Consulenza – Ufficio fiscalità generale in risposta all'interpello 913- 525/2012 protocollo 78667 del 1 ottobre 2012.

⁴⁹ Risoluzione del Dipartimento delle Entrate n. 1112 del 7 novembre 1994.

quanto l'introduzione di quest'imposta doveva andare a sostituirsi all'assoggettamento ad IRPEF e relative addizionali sui redditi derivanti dagli immobili non locati e non affittati.

La giurisprudenza quindi si è chiesta se quanto in esame fosse ancora applicabile, visto che tali redditi non venivano più considerati nel reddito complessivo. La risposta è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013, con il quale viene confermata la permanenza della deduzione, in quanto, la non concorrenza al reddito complessivo non deriva direttamente da norme "interne" all'IRPEF che rendono l'immobile non produttivo di reddito, ma da una norma "esterna" che ha decorrenza dal 2012, introduttiva dell'effetto di sostituzione sopra richiamato.⁵⁰

Pertanto, viene affermato che, sotto il profilo sostanziale, l'immobile non locato o non affittato è comunque produttivo di reddito e la non concorrenza al reddito complessivo ai fini IRPEF deriva dall'assoggettamento obbligatorio dell'immobile all'IMU, la cui base imponibile deriva dalla rendita catastale (analogamente al reddito fondiario) e non dà rilevanza (nella forma di deduzioni, detrazioni, o aliquote agevolate) al contributo al consorzio obbligatorio.

Inoltre, l'IMU non è deducibile dall'IRPEF e, quindi, non è ipotizzabile una deduzione "indiretta" del suddetto contributo.

Sulla base di tali considerazioni, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che la sostituzione dell'IRPEF da parte dell'IMU non preclude la deducibilità dei contributi obbligatori dal reddito complessivo calcolato ai fini IRPEF. Questo, nei casi in cui, in assenza dell'IMU, i redditi degli immobili su cui gravano i contributi stessi avrebbero concorso al reddito complessivo e sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale.

Al contrario, invece, sempre secondo l'Amministrazione finanziaria, l'utilizzo della cedolare secca⁵¹ preclude la deducibilità di tali contributi, questo perché, coerentemente a quanto già

⁵⁰ Negro M. "CONTRIBUTI AI CONSORZI OBBLIGATORI DEDUCIBILI ANCHE DOPO L'IMU", in Eutekne, 5 luglio 2013.

⁵¹ La cedolare secca è una scelta facoltativa che consiste nel pagamento di un'imposta sostitutiva all'IRPEF e alle sue addizionali per la parte relativa al reddito di un immobile ad uso abitativo concesso in locazione.

detto sopra, quest'istituto è alternativo all'assoggettamento all'IRPEF, ma non è obbligatorio. Sta quindi al contribuente scegliere se optare per il regime normale e quindi poter usufruire della deduzione oppure rinunciare alla stessa e utilizzare la cedolare secca.

Infine, la lettera a) che si sta esaminando, esclude dalla deducibilità i contributi agricoli unificati, risolvendo un dubbio che per alcuni anni aveva oscurato l'interpretazione della norma.

Prima dell'entrata in vigore dell'articolo 1, lettera a), del Decreto Legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni in legge 26 giugno 1990 n. 165, che ha aggiunto appunto questa esclusione⁵², era stata a lungo affrontata la questione, in quanto l'Amministrazione finanziaria non li considerava deducibili perchè detti contributi erano già inclusi nella determinazione delle tariffe d'estimo catastale; al contrario, la Corte di Cassazione ne sosteneva la deducibilità argomentandola come segue: considerando la collocazione dell'esclusione di questi oneri nella lettera a) in esame invece che nella lettera e) (che riguarda i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge) si riteneva che i contributi versati dall'imprenditore agricolo alla Gestione INPS per costituire la propria posizione previdenziale ed assistenziale fossero deducibili, mentre la previsione di indeducibilità restava riferita ai contributi e premi riferiti ai lavoratori dipendenti.

La definitiva esclusione è giustificata dal fatto che tali contributi integrano delle erogazioni assicurative obbligatorie che non incidono sulla determinazione del reddito fondiario.

Come da indicazione della Corte suprema, l'esclusione, considerata innovativa, è stata applicata a partire dalla dichiarazione dei redditi successiva all'entrata in vigore della legge predetta, risalente al 29 giugno 1990.

Di seguito una tabella riassuntiva con le caratteristiche principali di quanto sopra riportato, seguirà alla fine di ogni onere descritto. Ai fini pratici si indica anche la collocazione di tale onere nei modelli di dichiarazione già esplicitati nel primo capitolo.

Attualmente la cedolare secca viene applicata con l'aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti; è prevista una riduzione (attualmente al 10%) per i contratti aventi ad oggetto unità abitative in determinati luoghi del Paese (nei comuni con carenza di disponibilità abitative e nei comuni ad alta tensione abitativa).

⁵² Al tempo dell'introduzione della legge n. 165, esisteva nell'art. 10, la lettera b) che riguardava i contributi in oggetto. E' stato racchiuso tutto nella lettera a) solo successivamente.

| Norma | Spesa deducibile | Compilazione di UNICO/730 2016 PF |
|---|--|--|
| Art. 10 co. 1 lett. a) del TUIR | <p align="center">Canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili</p> <p align="center">Sono compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della Pubblica Amministrazione.</p> <p align="center">Sono esclusi i contributi agricoli unificati.</p> | <p>Rigo RP26 (Unico)</p> <p>Rigo E26 (730): colonna 1, codice "11" colonna 2, il relativo importo</p> |

Proseguiamo, in ordine, esaminando l'onere indicato alla lettera B), di cui si riporta il testo.

2. SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA PER PERSONE AFFETTE DA INVALIDITA'

Stralcio dell'articolo da esaminare: "b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;"

La lettera b) riguarda le spese necessarie alla vita, come da distinzione iniziale.

Con questa indicazione, sono considerate deducibili le spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione che devono essere sostenute dai "disabili" di cui diremmo a breve.

Con spese di assistenza specifica s'intendono quelle che si riferiscono all'assistenza infermieristica e riabilitativa, rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato

all'assistenza diretta della persona, da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da personale con la qualifica di educatore professionale, da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o terapia occupazionale.⁵³

I soggetti interessati alla deduzione sono le persone affette da handicap, come indicato nell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, che recita:

“1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.”

Data la chiarezza dell'articolo, non ha senso soffermarsi su quanto sopra indicato, basti ricordare che i soggetti interessati sono coloro che sono affetti dalle problematiche sopradette e che l'onere si riferisce solamente a questi soggetti.

Da quanto riportato alla lettera b) dell'articolo in esame e come poi giustificato nell'articolo sopra riportato della legge n. 104, è sempre necessario il riconoscimento dell'handicap da parte della commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge 104 sopradetta o

⁵³ FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., Commentario breve alle Leggi Tributarie – Tomo III – TUIR e leggi complementari a cura di A. Fantozzi, 2010, Casa editrice Dott. Antonio Milani, Padova, pp. 77 e Istruzioni Unico dal sito dell'Agenzia delle Entrate (del 2016, ma anche degli anni precedenti).

da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento delle varie tipologie di invalidità: civile, di guerra, di lavoro, ecc.

Si riporta per completezza anche il testo del sopracitato articolo 4 della legge 104 del 1992.

“Accertamento dell'handicap

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295⁵⁴, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.”.

La recentissima risoluzione n. 79 del 23 settembre 2016, però, ha chiarito che, ai fini della deduzione in esame, è sufficiente anche la certificazione attestante la condizione di handicap, rilasciata ai sensi della predetta legge 104/92, anche qualora lo stato di handicap non fosse grave. Questo non vale ai fini dell'invalidità civile, la cui condizione di gravità è necessaria ai fini della deduzione, e può evincersi dall'attribuzione dell'indennità di accompagnamento o dall'attestazione di un'invalidità totale.

L'articolo evidenzia la necessità di certificazione delle spese sostenute, al fine di poterle dedurre. Le stesse possono essere dimostrate da una fattura, che già dovrebbe riportare i vari dati e il codice fiscale, o dallo scontrino fiscale e con questo ci si riferisce a ciò che viene comunemente chiamato “scontrino parlante”. Si tratta dello scontrino fiscale sul quale devono

⁵⁴ Articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295: “1. (OMISSIS)

2. Nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale operano una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti. Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unità sanitaria locale territorialmente competente.”

3. Le commissioni di cui al comma 2 sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia.

5. (OMISSIS)

6. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto il modello di domanda da presentare al fine di ottenere l'invalidità civile, e le caratteristiche della certificazione che deve essere allegata a dimostrazione della presunta invalidità. (OMISSIS)”

essere indicate “la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario.”⁵⁵

Con destinatario s'intende il soggetto che si porterà in deduzione (nel nostro caso in esame, ma potrebbe essere anche detrazione ai sensi dell'articolo 15 del TUIR) la spesa sostenuta.

Il soggetto che può portarsi in deduzione la spesa, infatti, non dev'essere per forza il disabile in persona.

Riportiamo parte del secondo comma dell'articolo in esame:

“Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433⁵⁶ del codice civile.”

Quindi le spese sono deducibili anche se sostenute per uno dei soggetti indicati nell'articolo 433, e sempre che sia affetto da grave e permanente invalidità o menomazione.

Un'ulteriore precisazione è necessaria per quanto riguarda i coniugi in comunione legale: la Cassazione della Sezione Civile – Sezione V di Roma - del 23 ottobre 2006, n. 22789, ha evidenziato che la particolarità di quest'onere non permette l'applicazione dell'articolo 177⁵⁷

⁵⁵ Si rimanda per approfondimenti alla Risoluzione dell'Agenzia Entrate n. 156/E del 2007, che risponde ad un interpello di un farmacista che chiedeva chiarimenti su cosa doveva essere indicato nello scontrino per garantire al contribuente la possibilità di dedurre/detrarre la spesa, ma, allo stesso tempo, voleva essere sicuro di non ledere la privacy dello stesso. Per quest'ultimo quesito, l'Amministrazione finanziaria ha sottolineato che i dati vengono forniti dal contribuente facoltativamente e solo nel caso in cui voglia avvalersi dei benefici fiscali, in ogni caso l'Amministrazione è autorizzata al trattamento dei “dati personali sensibili” perché consentito da espressa disposizione di legge ed in particolare dalla lettura congiunta degli articoli 66 e 20 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 a cui si rimanda per eventuali approfondimenti.

⁵⁶ Art. 433 c.c.:

“All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

- 1) il coniuge;*
- 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;*
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;*
- 4) i generi e le nuore;*
- 5) il suocero e la suocera;*
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.”*

La norma non richiede ai fini della deducibilità che le persone siano fiscalmente a carico del contribuente.

⁵⁷ L'articolo 177 del Codice Civile recita: “Costituiscono oggetto della comunione:

- a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;*
 - b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;*
 - c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;*
 - d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.*
- Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.”*

del c.c. che prevede che le spese dei coniugi coniugati secondo questo regime gravino per metà su ciascuno di essi. Più specificatamente, veniva sollevato il contrasto tra la normativa civilistica, che richiede appunto la deduzione dell'onere per metà a ciascuno dei due coniugi, rispetto alla normativa tributaria, la quale consente la deduzione da parte di uno solo dei due soggetti in quanto "titolare di autonome posizioni impositive" e quindi obbligato anche a presentare una dichiarazione fiscale per se stesso – omettendo il coniuge seppur coniugato in regime di comunione legale.

Per quanto riguarda lo scontrino parlante, è curioso ricordare che la sua introduzione ha meno di 10 anni, risale infatti alla legge finanziaria del 2007 (Legge 296 del 2006), che all'articolo 1, comma 28, lettera a), ha modificato la lettera in esame aggiungendo, appunto, la necessità di questo documento.

Con la risoluzione n. 156 del 5 luglio 2007, l'Agenzia delle Entrate ha ben chiarito quali sono i requisiti e cosa intende per natura e qualità del prodotto. Come natura è richiesta l'indicazione della dicitura "farmaco" o "medicinale", mentre per la qualità ci si riferisce alla denominazione del farmaco.

Dall'introduzione della legge (1° luglio 2007) è stato previsto un periodo di transizione per permettere a chi di dovere di adeguarsi alla nuova normativa. Questo periodo è durato solo 6 mesi, fino al 31 dicembre 2007, e permetteva al contribuente di indicare il codice fiscale, anche a mano, sul documento giustificativo, oltre che di allegare allo scontrino non conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa, l'attestazione rilasciata dal rivenditore riportante qualità e quantità del prodotto.⁵⁸

Si possono riportare ulteriori precisazioni, in quanto, come sempre, l'Amministrazione finanziaria ha dato disposizioni a riguardo.

In primo luogo, sempre parlando dei soggetti che possono dedursi queste spese, nella categoria rientrano anche gli eredi di un defunto con le caratteristiche di menomazione o invalidità previste dall'articolo.⁵⁹

⁵⁸ Circolare Agenzia delle Entrate 34/E del 4 aprile 2008, punto 6.2.

⁵⁹ Circolare del 01/06/1999 n. 122 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III.

La deduzione non riguarda le spese relative i ricoveri di anziani non autosufficienti, come indicato nella Circolare del Ministero delle Finanze del 27 maggio 1994, n. 73E, che al punto 1.3.1, dopo aver chiaramente negato la pertinenza di queste spese nel confine dell'articolo, riporta: "Deve trattarsi, quindi o di spese mediche rese da un medico chirurgo generico oppure di spese inerenti all'assistenza sanitaria dei portatori di handicap, come sopra individuati dalla norma di riferimento, che hanno un diretto collegamento con le prestazioni professionali rese a dette persone." La medesima circolare sottolinea anche che le spese relative a prestazioni non qualificate o alberghiere non rientrano nell'ambito della deduzione. Tale concetto è stato ribadito anche nella sentenza della Cassazione n. 201 del 9 gennaio 2014.

Un'altra precisazione riguarda la necessaria distinzione tra spese di assistenza specifica e spese di vitto e alloggio. Coerente rispetto a quanto detto sopra, restano deducibili solo le spese mediche e di assistenza specifica, come da circolare n. 24/E del 2004, punto 2.1, pagina 11.

Non sono compresi nella deduzione, ma forse è anche scontato visto che non è possibile nemmeno per le detrazioni, i parafarmaci e gli integratori alimentari, infatti, ai fini della deduzione, sono ammesse solo le spese sanitarie riportate nello scontrino con il nome di "farmaco" o "medicinale".

Come ribadito ancora nella risoluzione n. 55/E del 14 giugno 2001, le spese rilevanti ai fini della deduzione sono solamente quelle relative a prestazioni mediche e all'acquisto di medicinali, quindi le spese farmaceutiche sostenute dal portatore di handicap.

Un altro caso interessante, è quello proposto dalla Circolare del Ministero delle finanze del 3 maggio 1996, n. 108/E, la quale afferma l'ineducibilità del costo dell'acquisto di un personal computer per un portatore di handicap che necessita di ausili didattici per poter scrivere a causa di difficoltà distoniche ad entrambi gli arti superiori. La risposta data ne esclude la deducibilità, in quanto tale ausilio non rientra nelle fattispecie previste dalla lettera B) dell'articolo, che si limita appunto alla sfera strettamente medica e a determinati standard.

Un altro aspetto attuale riguarda il sostenimento di queste spese all'estero. Qualora il documento attestante la spesa non rispecchi le caratteristiche dello scontrino parlante, è a carico del contribuente l'obbligo di indicarne a mano il codice fiscale del destinatario, la

natura e la qualità del farmaco (Circolare n. 34/E del 2008, punto 6.1), ma questo solo per il periodo d'imposta 2007. Ad oggi, il codice fiscale può ancora essere indicato a mano dal contribuente, mentre la natura e la qualità del farmaco devono essere indicate dal soggetto venditore. Inoltre, se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in lingua italiana; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se invece è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va integrata con una traduzione giurata.

Come indicato nella parte finale dell'articolo, le spese restano deducibili anche se rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione versati dal contribuente e per i quali non spetta la detrazione d'imposta (articolo 15 TUIR) o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo.

Anche l'ultima frase di per sé è già molto chiara: si considerano comunque rimaste a carico del contribuente, e quindi di possibile deduzione, anche le spese versate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito. Il classico esempio potrebbe essere quello del datore di lavoro che paga i contributi o premi assicurativi per il contribuente rispondente i requisiti richiesti dall'articolo in esame.

Per concludere l'esame di questo onere, evidenziamo anche che non sono previsti limiti per la deduzione, ma che in passato ci sono stati. Prima dell'introduzione della Legge finanziaria del 1997 (l. n. 662 del 23 dicembre del 1996) era prevista una franchigia fissa pari agli attuali Euro 258,23 entro la quale non era prevista la deduzione.

| Norma | Spesa deducibile | Compilazione di UNICO/730 2016 PF |
|---|---|--|
| Art. 10 co. 1 lett. b) del TUIR | <p align="center">Spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica per soggetti portatori di handicap</p> <p>Sono deducibili anche le spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sostenute anche nell'interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente.</p> | <p>Rigo RP25 (Unico)</p> <p>Rigo E25 (730)</p> |

3. ASSEGNI

Proseguiamo con l'esame della lettera c).

Stralcio dell'articolo da esaminare: "c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;"

Questo punto è uno dei pochi che non ha subito cambiamenti dalla sua introduzione. E' ben evidenziato che la deducibilità riguarda esclusivamente la parte di ammontare dell'assegno destinata al mantenimento del coniuge. A quest'ultima si equiparano anche le somme corrisposte al coniuge separato ai sensi dell'art. 708⁶⁰ del codice di procedura civile, quindi le somme che vengono destinate allo scopo in sede di separazione giudiziale. Restano escluse, ed è sottolineato anche nell'articolo, le somme destinate al mantenimento dei figli, che specularmente non sono neanche imponibili in capo al coniuge che li percepisce ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del TUIR⁶¹.

Con riferimento all'assegno per il mantenimento dei figli, si è espressa anche la Corte Costituzionale, sentenziando che questa scelta non crea disparità di trattamento rispetto alla disciplina fiscale prevista per gli assegni alimentari in favore dei soggetti stessi, come vedremo successivamente nell'onere sotto la lettera d). La scelta di differenziare tale regime non è sicuramente casuale: l'obbligo del mantenimento dei figli proviene dal dovere di

⁶⁰ L'articolo 708, attualmente in vigore, recita: "All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione. Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore. Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento."

⁶¹ L'articolo 3, comma 3, lettera b) del TUIR recita: "3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria."

solidarietà coniugale tra coniugi sancito dall'articolo 30⁶² della nostra Costituzione ed è volto a consentire il pieno sviluppo della personalità della prole; al contrario, l'obbligo alimentare sussiste, invece, solo dove non ci sia l'obbligo di mantenimento e assolve una funzione di assistenza familiare perché diretto solamente ad ovviare allo stato di bisogno e all'incapacità dei figli di farsi fronte in autonomia. La scelta di consentire la deduzione solo all'assegno periodico alimentare, e non a quello di mantenimento, è dettata dalla ratio di favorire l'adempimento dell'obbligo alimentare nel caso in cui fosse venuto meno intenso il vincolo di solidarietà familiare.

Nel caso in cui il provvedimento dell'autorità giudiziaria competente indicasse un'unica somma complessiva, non indicando separatamente quanto indicato a favore del coniuge e quanto a favore dei figli, si considera la quota destinata al coniuge pari alla metà, ai sensi dell'art. 3 del D.p.r. 42/1988.⁶³

Resta evidente che la somma corrisposta al coniuge è deducibile nella misura in cui viene indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria, questo per evitare deduzioni di importo maggiore rispetto a quanto realmente dato al coniuge o magari per evitare accordi tra gli ex coniugi al fine di ottenere maggiori deduzioni.⁶⁴

Le maggiorazioni nelle somme corrisposte in base all'aggiornamento Istat sono deducibili se l'adeguamento Istat è previsto nel provvedimento dell'autorità giudiziaria, in caso contrario, l'incremento non è deducibile.

⁶² L'articolo 30 della Costituzione Italiana recita: *“E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.*

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.”.

⁶³ L'art. 3 del D.p.r. 42/1988 riporta: *“1. Ai fini degli articoli 3, comma 3, lettera b), e 10, comma 1, lettera h), del testo unico, gli assegni corrisposti al coniuge anche per il mantenimento dei figli si considerano destinati al mantenimento di questi ultimi per metà del loro ammontare se dal provvedimento dell'autorità giudiziaria non risulta una diversa ripartizione.”.*

⁶⁴ Questo ultimo inciso è un parere strettamente personale dello scrivente: due coniugi, magari rimasti in buoni rapporti, potrebbero accordarsi in modo da far figurare un assegno di importo maggiore al fine di ottenere maggiori deduzioni, sempre che questo non comporti scompensi da parte del coniuge ricevente l'assegno, per il quale questo reddito è assimilabile a quello da lavoro dipendente.

Si evidenzia anche che l'assegno non può essere sostituito con altre erogazioni, come, ad esempio, con il pagamento del mutuo al posto del coniuge o con l'assegno corrisposto una tantum invece che periodicamente.

Per quanto concerne il discorso del mutuo, questo, secondo l'Agenzia delle Entrate, non è deducibile neanche se il coniuge ha espressamente rinunciato all'assegno di mantenimento in favore del pagamento del mutuo. Tanto che, l'Amministrazione finanziaria⁶⁵ non ha ritenuto deducibili nemmeno le somme destinate alle rate di mutuo corrisposte direttamente all'istituto mutuante e non al coniuge stesso. Di parere contrario, la Corte di Cassazione che nella sentenza n. 6794/2015, ha affermato che va riconosciuta la deducibilità delle somme corrisposte al contribuente "in vece e per conto" del coniuge separato, ad estinzione di ratei del mutuo a questi intestato sempre che l'importo degli stessi non superi l'ammontare degli assegni di mantenimento determinato dal provvedimento giudiziale.

In direzione opposta, la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione n. 2236 del 31 gennaio 2011, con il quale viene affermata l'indeducibilità dei premi assicurativi pagati dal marito nei confronti dell'ex moglie in ottemperanza alla sentenza del Tribunale. La Cassazione ha ritenuto illegittima la deduzione di tali oneri dalla dichiarazione dei redditi del marito, su cui ricadeva l'obbligo di pagamento, in quanto diversa dalla forma di adempimento richiesta e non assimilabile ad essa.⁶⁶

Nelle Istruzioni del Modello Unico delle Persone Fisiche o del 730 pubblicate annualmente dall'Agenzia delle Entrate, viene richiesta l'indicazione del codice fiscale dell'ex coniuge, ai fini di facilitare i controlli da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 296 del 27 dicembre 2006.⁶⁷

⁶⁵ Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 50/E/2002, punto 3.2.

⁶⁶ La Corte ribadisce che la deducibilità ai fini IRPEF è consentita solo per l'assegno periodico corrisposto al coniuge ed esclude la deducibilità del premio di assicurazione versato anche perché uno è soggetto a variazioni temporali e alle successioni delle leggi, mentre l'altro è capace di definire ogni rapporto senza ulteriori vincoli per il debitore e quindi si allontana dal carattere della periodicità e del legame tra ex coniugi.

⁶⁷ Legge 296 del 27 dicembre 2006, articolo 1, comma 63: *"I soggetti di cui all'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che deducono dal reddito complessivo somme per assegni periodici corrisposti al coniuge di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della"*

Ci sono determinati casi in cui l'assegno di mantenimento non viene corrisposto dal coniuge debitore al coniuge avente diritto all'assegno, ma piuttosto dal datore di lavoro del coniuge che deve corrispondere la somma. In questo caso, il datore, che funge da sostituto d'imposta, tratterrà parte dei redditi o assimilati destinati al suo lavoratore per corrisponderli all'ex coniuge dello stesso. Sarà cura del datore di lavoro indicare nel CUD del suo lavoratore il reddito al netto degli assegni di mantenimento erogati.⁶⁸

La periodicità della prestazione è caratteristica fondamentale, infatti, come già precedentemente ribadito, la prestazione una tantum non è considerata deducibile.

Diversi sono stati i pareri e le precisazioni fatti dall'Agenzia delle Entrate in relazione a questo onere.

Con la risoluzione n. 153 dell'11 giugno 2009, l'Agenzia ha sottolineato come la caratteristica della periodicità sia elemento essenziale per la deduzione. Tale periodicità non va però confusa con un'eventuale rateizzazione di un assegno una tantum. Nel caso esaminato, l'interpellante doveva corrispondere una certa somma all'ex coniuge per un determinato periodo di tempo e chiedeva se tale somma poteva essere dedotta dal suo reddito. L'Agenzia ha chiarito che la possibilità di rateizzare il pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell'importo pattuito tra le parti, ma che comunque questo mantiene la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell'assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo. Per queste ragioni l'assegno una tantum, anche se rateizzato, non può essere dedotto dal reddito.

D'accordo con questa posizione anche la Corte di Cassazione, che non la ritiene affatto contraria al principio di capacità contributiva "in quanto costituisce legittima esplicazione

Repubblica n. 917 del 1986, devono indicare nella dichiarazione annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme."

⁶⁸ Circolare del Ministero delle Finanze - (CIR) n. 326 E del 23 dicembre 1997, parte del paragrafo 2.2.8: "L'ammontare degli oneri e delle erogazioni che, ai sensi di questa disposizione, è stato escluso dalla formazione del reddito imponibile deve essere attestato dal datore di lavoro. Si fa presente che ove sia stato escluso più di un onere o, unitamente agli oneri, siano state escluse erogazioni per spese sanitarie, il datore di lavoro deve attestarne l'importo distintamente per ciascuna tipologia. La finalità che è evidentemente perseguita, è quella di evitare che il lavoratore debba presentare la dichiarazione dei redditi al solo fine di fruire di oneri deducibili di cui il datore di lavoro è a conoscenza avendo effettuato trattenute per gli stessi."

della discrezionalità legislativa in relazione a due fonte di adempimento tra loro diverse”⁶⁹, perché, come già precisato sopra, una è soggetta a variazioni temporali e ai cambiamenti legislativi, mentre l’altra definisce ogni rapporto senza ulteriori vincoli per il debitore.

Con la risoluzione n. 157/E del 15 giugno 2009, l’Agenzia ha confermato l’ammissione alla deduzione anche nel caso in cui l’assegno venga compensato con dei crediti che il coniuge (su cui grava l’onere di corresponsione dell’assegno) ha nei confronti dell’altro coniuge. Nel caso di specie, il coniuge onerato aveva diritto al rimborso da parte della moglie, destinataria dell’assegno di mantenimento, di una somma a suo tempo trattenuta in eccesso sulla liquidazione di fine rapporto di lavoro dello stesso. Siamo di fronte a un debito per quanto riguarda l’assegno di mantenimento e ad un credito per quanto riguarda la restituzione della maggior somma trattenuta.

La modalità di restituzione del credito è stata prestabilita dalla sentenza di divorzio pronunciata dal giudice, anche per questo motivo⁷⁰ l’Amministrazione finanziaria ritiene opportuno consentire la deduzione, in quanto comunque è un onere a carico del contribuente, seppur “sostenuto” tramite compensazione.

Con la circolare n. 17 del 14 aprile 2015, l’Amministrazione ha ritenuto assimilabili agli assegni di mantenimento e quindi deducibili, anche gli importi sostenuti a titolo di canone di locazione e di spese condominiali, se disposti dal giudice e corrisposti periodicamente all’ex coniuge.

⁶⁹ TINELLI G., Commentario al testo Unico delle imposte sui redditi, 2009, Casa editrice Dott. Antonio Milani, Padova, che richiama la soprarichiamata sentenza della Corte di Cassazione n. 2236 del 31 gennaio 2011.

⁷⁰ Si ricorda quanto detto precedentemente in relazione al fatto che l’importo è deducibile nella misura in cui è indicato nel provvedimento dell’autorità giudiziaria.

| Norma | Spesa deducibile | Compilazione di UNICO/730 2016 PF |
|---|---|---|
| Art. 10 co. 1 lett. c) del TUIR | <p style="text-align: center;">Assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato</p> <p style="text-align: center;">Sono esclusi gli assegni destinati al mantenimento dei figli.</p> <p>A tal proposito si ricorda che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota dell'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo.</p> <p>Non sono deducibili le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato.</p> | <p>Rigo RP22 (Unico)</p> <p>Rigo E22 (730)</p> <p>colonna 1, codice fiscale coniuge</p> <p>colonna 2, importo degli assegni</p> |

Concludiamo la parte relativa agli assegni analizzando l'onere con la lettera d) di cui riportiamo il testo:

Stralcio dell'articolo da esaminare: "d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;"

La caratteristica di periodicità permane anche in questo onere, estendendo l'applicazione di quanto già esplicitato nell'onere precedente come indicato nella risoluzione n. 153/2009.

Questa volta però si fa riferimento ad assegni corrisposti in forza di testamento. Infatti, qualora il de cuius avesse indicato nelle sue disposizioni testamentarie il pagamento di una certa somma a titolo di assegno periodico a favore di terzi soggetti, quest'imposizione cadrebbe sull'erede o legatario. La stessa cosa ricadrebbe sul donatario, se l'imposizione stessa avvenisse a seguito di una donazione in cui la volontà del donante esprimesse quest'obbligo. Questi assegni vanno quindi dedotti dal reddito complessivo dell'erede o legatario che non ha rinunciato o del donatario che ha accettato la donazione.

La seconda parte riguarda invece la deduzione degli assegni alimentari alle persona indicate nell'art. 433 c.c., già precedentemente riportato. Nella maggior parte dei casi, si tratta di assegni relativi agli alimenti dei figli, ma, come sappiamo, i destinatari di questo possono essere anche altri soggetti. In questo caso, codesti soggetti devono essere fiscalmente a carico come indicato nel secondo comma dell'articolo in esame. Si richiede sempre che tali importi

risultino dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, come gli assegni analizzati al punto precedente.

| Norma | Spesa deducibile | Compilazione di UNICO/730 2016 PF |
|---|---|--|
| Art. 10 co. 1 lett. d) del TUIR | <p style="text-align: center;">Assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione o assegni alimentari</p> <p style="text-align: center;">- periodicità essenziale per usufruire della deduzione</p> | <p style="text-align: center;">Rigo RP26 (Unico)</p> <p style="text-align: center;">Rigo E26 (730)</p> |

4. SOMME RESTITUITE AL SOGGETTO EROGATORE

Con il prossimo onere, lasciamo definitivamente l'ambito degli assegni e studiamo un nuovo onere.

Stralcio dell'articolo da esaminare: “(d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;”

Secondo la normativa, è prevista la deduzione delle somme che in un precedente periodo d'imposta sono state assoggettate a tassazione e in seguito sono state rimborsate al contribuente.

Con queste indicazioni, il legislatore ha cercato di risolvere il problema del rimborso delle imposte pagate sulle somme percepite e assoggettate a tassazione secondo il criterio di cassa, poi restituite al soggetto erogatore.

Il recupero del credito deve avvenire al lordo della relativa ritenuta, come precisato nella Risoluzione n. 101 del 17 maggio 2007, che rispondeva al quesito posto dalla Struttura Complessa Interaziendale Amministrazione della Regione.

Le somme devono essere restituite comprese di ritenuta d'acconto, coloro che invece sono obbligati alla restituzione “potranno realizzare il rimborso d'imposta con lo strumento degli oneri deducibili dal reddito personale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera d-bis, del TUIR (secondo quesito dell'istante), secondo le modalità illustrate con la citata circolare n. 326 del 1997 e con la risoluzione n. 110 del 29 luglio 2005.”

La Circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997 al punto 2.2.28 sancisce che l'introduzione di quest'onere deducibile cerca di risolvere il problema del rimborso delle imposte pagate su somme percepite e assoggettate a tassazione secondo il criterio di cassa e poi restituite al soggetto erogatore, in quanto, non essendo previsto l'istituto delle sopravvenienze passive per i redditi tassati con il criterio di cassa, “rimaneva dubbia l'esistenza di un supporto giuridico per procedere al rimborso delle imposte relative a somme che erano entrate nella disponibilità del contribuente, ma che successivamente erano state restituite.”. La disposizione non riguarda soltanto i redditi di lavoro dipendente, ma tutti i redditi assoggettati a tassazione con il criterio di cassa e, quindi, potrà trattarsi anche di compensi di lavoro autonomo professionale o altri redditi di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative, diritti di autore, ecc.) o redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro). Va evidenziato, inoltre, che per effetto della lettera h) del comma 2 dell'articolo 51⁷¹ del TUIR, il predetto onere deducibile potrà anche essere riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta e non concorrerà a formare il reddito imponibile, evitando così che il contribuente debba presentare la dichiarazione dei redditi per ottenere il riconoscimento di tale onere.

Con la risoluzione n. 71/E del 29 febbraio 2008, l'Amministrazione finanziaria ha risposto al quesito di un contribuente che voleva recuperare la maggior somma IRPEF versata e non dovuta a seguito di somme ricevute dall'INPS a titolo di pensione che ha dovuto restituire in un momento successivo.

⁷¹ Il secondo comma, lettera h) dell'articolo 51 del TUIR recita: “2. *Non concorrono a formare il reddito: (...omissis) h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro*”.

“Circa il rapporto tra l’applicazione dell’articolo 10, comma 1, lettera d – bis) del TUIR e l’istanza di rimborso dei versamenti diretti in base all’articolo 38⁷² del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, si sottolinea che quest’ultima istanza è ammessa esclusivamente per le ipotesi di errore materiale, duplicazione totale o parziale dell’obbligo di versamento, inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento.” Questo inciso per dire che il rimborso è previsto per le ipotesi in cui il prelievo iniziale è viziato esclusivamente sotto il profilo tributario per vizi inerenti alla debenza stessa delle imposte e non anche in conseguenza delle particolari vicende cui il reddito, al quale la ritenuta si riferisce, è sottoposto.

Il documento ha indicato diverse modalità di recupero della somma, in base all’avvenuta restituzione delle somme al tempo della dichiarazione dei redditi o meno.

Nell’ipotesi in cui non siano ancora state restituite le somme al lordo delle ritenute subite, tornano applicabili le precisazioni contenute nella risoluzione del 29 luglio 2005, n. 110, in base al quale il contribuente restitutore potrà recuperare le ritenute chiedendo direttamente al sostituto d’imposta il riconoscimento delle somme restituite tra gli oneri deducibili, che non concorreranno a formare il reddito imponibile. In alternativa, il medesimo contribuente potrà operare una deduzione (totale o per la parte residua non recuperata dal sostituto), in sede di dichiarazione dei redditi, relativa al periodo di imposta in cui la somma è restituita.

⁷² L’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, recita: “*Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all’intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l’esattoria presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento. L’istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata. L’intendente di finanza, sentito l’ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento. Si applicano il secondo e terzo comma dell’articolo precedente. Quando l’importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell’art. 3 è superiore a quello dell’imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l’intendente di finanza provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell’ufficio. I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell’articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiesti dalle società non residenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 del citato articolo 26-quater o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono effettuati entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che deve essere corredata dalla documentazione prevista dall’articolo 26-quater, comma 6, del citato decreto n. 600 del 1973 o dalla successiva data di acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti. Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di cui al precedente comma, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 44, primo comma.*”

Nell'ipotesi in cui la restituzione di quanto in oggetto sia già avvenuta, se i tempi lo concedono, l'istante potrà recuperare le ritenute come precedentemente indicato. Qualora, invece, il contribuente, abbia già presentato la dichiarazione annuale, potrà integrare tale dichiarazione dei redditi per far valere gli oneri deducibili, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 8-bis⁷³, del decreto del Presidente della Repubblica n. 32 del 22 luglio 1999, secondo cui "per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare (...) non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo" e riguarda quindi quella che è la dichiarazione dei redditi integrativa. Al riguardo, con risoluzione n. 24 del 14 febbraio 2007, l'Agenzia delle Entrate, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 17394 del 6 dicembre 2002, ha chiarito, che, a partire dal 1° gennaio 2002, una volta decorso il termine previsto dall'articolo 2, comma 8-bis) del decreto n. 322 del 1998, non è più possibile presentare dichiarazioni integrative con esito favorevole per il contribuente.

La risoluzione n. 184/E del 14 novembre 2001 amplia l'ambito di applicazione della normativa anche agli eredi che restituiscono somme in nome del de cuius.

Infatti, anche se la formulazione letterale della norma non specifica che la deduzione è consentita a condizione che il soggetto che oggi restituisce le somme sia lo stesso che, in anni precedenti, ha assolto l'IRPEF sulle stesse, l'Amministrazione finanziaria "ritiene che, in linea di principio, la norma presupponga tale identità di soggetti".

La risoluzione in oggetto vedeva come istante un erede che doveva restituire all'inquilino che risiedeva nell'appartamento, ora di sua proprietà perché pervenutogli per successione, delle somme che il locatario aveva versato in più al de cuius nel periodo precedente la sua morte (e quindi la proprietà dell'immobile era ancora del defunto e non degli eredi).

Come indicato nella risoluzione, ai sensi del Codice civile, la morte di una persona determina il trasferimento dei diritti patrimoniali e dei rapporti giuridici - facenti capo al de cuius - ai propri eredi legittimi o testamentari, quindi, oltre che essere subentrati nel diritto di proprietà

⁷³ L'articolo riguarda i termini per la presentazioni della dichiarazione dei redditi.

dell'immobile, le eredi (nel caso di specie si trattava di due sorelle) sono subentrate anche nei relativi rapporti giuridici, compreso quello derivante dal contratto di locazione.

L'Agenzia ritiene deducibile l'intero importo restituito all'inquilino per canoni in precedenza riscossi indebitamente, nella misura in cui gli stessi hanno concorso a formare il reddito del de cuius e degli eredi, in quanto "le attuali proprietarie sono chiamate a restituire una parte dei canoni percepiti dal de cuius e, quindi, ad eseguire una prestazione patrimoniale derivante da un rapporto giuridico già in corso alla data del decesso e nel quale le stesse sono subentrate".

La seconda parte dell'onere in oggetto è stata inserita con la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ed è comunque di facile comprensione: quanto non dedotto nel periodo d'imposta in cui è avvenuta la restituzione, può essere dedotto nei periodi d'imposta successivi oppure il contribuente può presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria.⁷⁴

Le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso sono contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 aprile 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016), nel quale viene disposto che il rimborso può essere richiesto applicando all'intero ammontare delle somme non dedotte l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito di cui all'articolo 11⁷⁵ del TUIR, cioè pari al 23%. Tale richiesta di rimborso è irrevocabile.

L'istanza dev'essere presentata agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate in carta libera. Il termine è di due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state restituite le somme. Per quanto riguarda coloro che non sono tenuti alla presentazione di detta dichiarazione, il termine decorre come sopra, anche se l'importo restituito non è stato dedotto dal reddito complessivo.

⁷⁴ L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

⁷⁵ L'articolo 11 del TUIR, al primo comma, indica per i vari scaglioni di reddito, l'aliquota da utilizzare ai fini IRPEF: "1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento."

Per i contribuenti che negli anni 2013 e 2014 hanno restituito somme al soggetto erogatore, il termine biennale per la presentazione della richiesta di rimborso decorre dal giorno 16 aprile 2016, data di entrata in vigore del decreto.

| Norma | Spesa deducibile | Compilazione di UNICO/730 2016 PF |
|-------------------------------------|--|--|
| Art. 10 co. 1 lett. d-bis) del TUIR | <p>Somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e sono state restituite al soggetto erogatore</p> <p>L'ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portato in deduzione dal reddito complessivo nell'anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione, nei periodi d'imposta successivi.</p> <p>In alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto.</p> | <p>Rigo RP33 (Unico)</p> <p>Rigo E33 (730)</p> |

5. SOMME CORRISPOSTE AI DIPENDENTI PER FUNZIONI ELETTORALI

L'analisi prosegue cambiando rotta: non verrà più seguito l'ordine alfabetico, ma verrà analizzato l'onere indicato con la lettera f), saltando quindi le lettere e), e-bis) ed e-ter) che saranno oggetto del capitolo successivo.

L'onere da esaminare ora recita:

Stralcio dell'articolo da esaminare: “f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;”

e riguarda appunto quanto corrisposto dal datore di lavoro (e si sottintende la persona fisica) ai propri lavoratori dipendenti per adempiere alle funzioni elettorali, che possono essere politiche, regionali, provinciali, comunali, in qualità di presidenti di seggio, segretari,

scrutinatori, come indicato agli articoli 119⁷⁶ (riguardante le elezioni politiche) e 1⁷⁷ (riguardante le tipologie di elezioni).

La deducibilità è ammessa solo nell'ipotesi in cui l'onere sostenuto non costituisca componente di reddito negativo in una singola categoria reddituale, come può essere il reddito d'impresa o il reddito da lavoro autonomo, sempre ai sensi dell'articolo in esame.

L'onere è di facile comprensione e non ha bisogno di ulteriori precisazioni. La sua semplicità di applicazione infatti non ha portato l'Amministrazione finanziaria ad esprimersi più di tanto a riguardo.

| Norma | Spesa deducibile | Compilazione di UNICO 2016 PF |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| Art. 10 co. 1 lett. f) del TUIR | <p>Somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali</p> <p>La deducibilità in esame riguarda le somme corrisposte da datori di lavoro persone fisiche ai propri dipendenti.</p> | <p>Rigo RP26 (Unico)</p> <p>•</p> |

6. INDENNITA' PER PERDITA DELL'AVVIAMENTO

Procediamo con il penultimo onere in esame nel capitolo, che riporta:

⁷⁶ Art. 119 (convertito con la Legge n. 493 del 16 maggio 1956, art. 49): *“1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.*

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.”.

Articolo 49 delle legge n. 493 del 16 maggio 1956 recita: *“In occasione delle elezioni politiche, le Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore.”.*

⁷⁷ Art. 1 della Legge n. 178 del 30 aprile 1981: *“Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.”*

“h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;”

Quest'onere riguarda una sorta di risarcimento per il fatto di trasferire e/o chiudere un'attività per il mancato rinnovo del contratto di locazione di un immobile utilizzato per uso non abitativo, ad esempio negozi, uffici, circoli ricreativi, ecc..

Ai sensi dell'articolo 10, quindi, l'indennità che il proprietario dell'immobile corrisponde al locatario dell'immobile è deducibile dal suo reddito complessivo.

La Corte Costituzionale⁷⁸ ha precisato che l'indennità deducibile riguarda anche quanto corrisposto agli studi professionali e agli uffici che svolgono attività che non prevedono contatto con il pubblico.

Per chi riceve l'indennità, quindi il conduttore dell'immobile in oggetto, questa somma costituisce reddito imponibile assoggettato a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, 1° comma, lettera h) del TUIR.

Quanto al relativo importo, esso varia a seconda del tipo di attività, essendo pari a 18 mensilità del canone di locazione, se i locali sono effettivamente adibiti ad attività commerciale, industriale, artigianale o di carattere turistico e 21 mensilità, per gli alberghi (articolo 34⁷⁹, comma 1, legge 392 del 27 luglio 1978). Quale base di calcolo, va utilizzato il canone corrisposto al momento della cessazione della locazione e non quello del rilascio (sentenza della Corte di Cassazione n. 4701 del 28 marzo 2003).

⁷⁸ Sentenza della Corte Costituzionale del 26 luglio 1988, 882.

⁷⁹ L'articolo 34, comma 1, della Legge 392 del 27 luglio 1978: (Indennità per la perdita dell'avviamento): *“In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dello articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità.”*

L'articolo 27 richiamato riguarda gli immobili adibiti ad attività industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili.

| Norma | Spesa deducibile | Compilazione di UNICO 2016 PF |
|---|--|--|
| Art. 10 co. 1 lett. h) del TUIR | <p style="text-align: center;">Indennità per la perdita dell'avviamento</p> <p>Sono deducibili ai fini IRPEF le indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione, ad esempio quelle corrisposte ai sensi dell'art. 34 della Legge 27 luglio 1978 n. 392.</p> <p>La disciplina in esame si applica quindi con riferimento, ad esempio, agli immobili destinati ad uso commerciale (es. negozi, uffici), uso professionale (studi), attività non commerciali (es. circoli).</p> | Rigo RP26 (Unico) Rigo E26 (730) |

7. SPESE DI ADOZIONE

Stralcio dell'articolo da esaminare: "l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184."

La procedura di adozione, di prassi, richiede sforzi economici ingenti ai soggetti interessati. Il legislatore, per questo, ha ritenuto opportuno operare una deduzione per alleggerire l'onere contributivo in capo agli stessi.

L'Amministrazione finanziaria più volte⁸⁰ ha precisato che, per le procedure adottive iniziate prima della costituzione dell'Albo degli Enti autorizzati alla procedura di adozione internazionale, risalente al 16 novembre 2000, bisognava ottenere l'assenso da parte della Commissione per le adozioni stesse, ai fini della deducibilità.

Per le procedure iniziate successivamente a tale data, invece, viene richiesta la certificazione delle spese da parte dell'Ente autorizzato.

Quanto sopra riportato è precisato nella Risoluzione Ministeriale n. 55 dell'8 maggio 2000, che precisa, in aggiunta, che la deduzione è prevista anche nei casi in cui gli aspiranti adottandi si siano avvalsi di enti non autorizzati oppure abbiano posto in essere le procedure

⁸⁰ Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 14 giugno 2001 n. 55/E, risoluzione del Ministero delle Finanze n. 55/E dell'8 maggio 2000.

di adozione senza l'ausilio di alcun intermediario. In questi ultimi casi, fa fede la certificazione delle spese rilasciata dall'ente che ha curato la procedura, anche se non formalmente autorizzato, o la documentazione in possesso del contribuente o l'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 – ora abrogato, ma che disciplinava la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, una dichiarazione che l'interessato firmava davanti al funzionario dell'Ente interessato oppure davanti al Notaio o al Sindaco).

L'importo deducibile è pari alla metà delle spese sostenute; tali spese non riguardano le cosiddette adozioni a distanza, come indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 95/E del 12 maggio 2000.

Anche nella risoluzione del medesimo ente n. 77/E del 28 maggio 2004, sono state date indicazioni più precise in merito a tali oneri.

Prima di tutto, la deduzione è concessa anche agli “aspiranti” genitori adottivi, “a prescindere dall'esito della procedura di adozione e dell'effettiva conclusione della stessa.”.

Infatti, anche qualora la procedura s'interrompesse prima della fine, anche per motivi indipendenti dalla volontà dei coniugi, gli aspiranti all'adozione sono, comunque, tenuti a rimborsare all'ente autorizzato tutte le spese sostenute sino a quel momento per l'incarico ricevuto; pertanto, si realizza la situazione considerata dal legislatore ai fini della fruizione della deduzione (cioè il sostenimento di spese connesse alla procedura di adozione).

Come indicato nella circolare, l'Amministrazione Finanziaria ritiene, quindi, che, l'espressione utilizzata dal legislatore per individuare i soggetti interessati alla deduzione in argomento (spese sostenute dai genitori adottivi) debba essere interpretata come “spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi che abbiano intrapreso la procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184”.

Lo stesso documento precisa che, ai fini fiscali, l'inizio del procedimento d'azione è considerato nel momento in cui viene conferito all'Ente Autorizzato il mandato all'adozione. Dal punto di vista della deduzione, essa dev'essere attuata applicando il principio di cassa, in relazione al periodo d'imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute.

L'Ente autorizzato dovrà certificare non solo le spese sostenute direttamente dall'ente stesso per la procedura di adozione e rimborsate dagli aspiranti genitori adottivi, ma anche quelle sostenute direttamente da costoro o presso soggetti diversi dall'ente autorizzato, in quanto solo le spese indicate in questa certificazione possono essere dedotte.

Per permettere all'Ente di produrre un'attestazione completa, gli aspiranti all'adozione dovranno consegnare allo stesso, oltre alla documentazione delle spese autonomamente sostenute, anche l'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46⁸¹ del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

La procedura di adozione si conclude con la dichiarazione di efficacia in Italia da parte del competente tribunale per i minorenni, con il provvedimento di adozione emesso dall'Autorità straniera o con la pronuncia di adozione da parte del tribunale per i minori, quindi tutto quello che avviene dopo tali provvedimenti, come le relazioni e gli incontri post-adottivi, non rientra in quest'onere e quindi non può essere considerato deducibile, ma solo soggetto a detrazioni ai fini dell'art. 13 del TUIR.

Entriamo nel merito delle spese che possono rientrare nella deduzione: la circolare n. 101/E del 19 maggio 2000, richiamando la succitata risoluzione 55/E dell'8 maggio 2000, ha indicato come deducibili “le spese certificabili o documentabili riferite all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione dei documenti, alla traduzione degli stessi, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno, all'eventuale quota associativa nel caso in cui l'adozione sia stata curata da enti, nonché alle altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore straniero. Non si fa, pertanto, riferimento ai soli oneri burocratici connessi alla procedura di adozione, ma a tutte le spese purché certificate o certificabili o documentabili.”.

Qualora le spese predette siano sostenute in valuta estera viene applicata la disciplina di cui all'articolo 9, comma 2 del TUIR che prevede che gli oneri sostenuti in valuta estera siano valutati in base al cambio del giorno in cui sono stati sostenuti o del giorno antecedente più prossimo. In mancanza di questi ultimi due riferimenti si applica il cambio del mese in cui sono stati sostenuti.

⁸¹ L'articolo richiamato riguarda le certificazioni sottoscritte direttamente dall'interessato in sostituzione alle normali certificazioni e possono riguardare diverse dichiarazioni relative agli stati del firmatario (stato civile, residenza, composizione della famiglia).

| Norma | Spesa deducibile | Compilazione di UNICO/730 2016 PF |
|--|---|--|
| Art. 10 co. 1 lett. 1-bis) del TUIR | <p style="text-align: center;">Spese sostenute dai genitori per le adozioni internazionali</p> <p>Sono deducibili ai fini IRPEF il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione internazionale di minori stranieri, disciplinata dalla Legge del 4 maggio 83 n.184.</p> <p>Tale deduzione dev'essere interpretata facendo rientrare nella categoria anche gli aspiranti genitori adottandi, mentre vengono escluse tutte le spese sostenute dopo la conclusione della procedura di adozione.</p> | <p>Rigo RP26 (Unico)</p> <p>Rigo E26 (730)</p> |

8. DEDUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

Concludiamo il capitolo con l'analisi del comma 3 bis dell'articolo in esame che più si sposa con gli oneri che stiamo trattando.

Riportiamo il testo:

“3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata.”

Con questo comma, il Legislatore permette la deduzione della rendita catastale dell'abitazione adibita a dimora principale. La questione, nel corso degli anni, è stata oggetto di numerose modifiche: fino al periodo d'imposta 1998, era previsto all'interno dell'articolo 37 del TUIR comma 4-quater una “deduzione dal reddito dei fabbricati” in favore dei possessori di un'abitazione principale e relative pertinenze d'importo pari ad Euro 568,10 e comunque fino

a concorrenza del reddito dell'abitazione principale e delle pertinenze (tali ai sensi dell'articolo 817⁸² del Codice Civile).

Dal periodo d'imposta successivo, con l'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge del 23 dicembre 1999 n. 488, è stato introdotto il comma in esame e parimenti è stato abrogato il comma 4-quater dell'articolo 37 sopradetto. La modifica essenziale è che ora la deduzione viene fatta in relazione al reddito complessivo e non al reddito dei fabbricati. Prima dell'introduzione della Finanziaria 2001 e più precisamente dell'articolo 2, comma 1 lettera a) della legge del 23 dicembre 2000 n. 388, la deduzione riguardava l'importo di euro 929,62; mentre dopo la legge, e ancora oggi, riguarda le rendite catastali dell'unità immobiliare e delle sue pertinenze.

L'articolo ci indica anche una definizione di abitazione principale: è l'immobile che il contribuente possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, come ad esempio l'usufrutto o il diritto di abitazione, o dove i suoi familiari dimorano abitualmente. E' chiaro che la deduzione in oggetto è valida solo per un immobile perché il contribuente non può avere più di un immobile adibito ad abitazione principale.

I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato.

Ai fini della deduzione predetta, tali rendite devono quindi prima essere sommate agli altri redditi eventualmente posseduti dal contribuente al fine di ottenere il reddito complessivo, da cui poi si deve sottrarre la rendita catastale dell'abitazione principale e pertinenze al fine di ottenere la base imponibile per il calcolo delle imposte, come indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 10 marzo 2004.

⁸² L'articolo 817 del Codice Civile recita: *“Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”*.

Il documento citato ci illumina anche sulla questione relativa ad un'eventuale doppia sottrazione: ai fini del calcolo dell'ammontare delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia e per lavoro, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 13 del TUIR, come modificati dalla legge n. 296 del 2006, (in vigore dal 1° gennaio 2007), occorre far riferimento al reddito complessivo del contribuente che intende avvalersi delle detrazioni. Considerando che il reddito dell'abitazione principale confluisce nel reddito complessivo, l'importo delle detrazioni spettanti sarebbe stato direttamente influenzato dalla presenza di questo reddito. Al fine di evitare che il reddito della casa di abitazione possa comportare un incremento dell'imposta dovuta, l'articolo 1, comma 15, della legge finanziaria per il 2008 introduce due disposizioni - una nell'articolo 12 (comma 4-bis⁸³ e una nell'articolo 13 (comma 6-bis)⁸⁴ - volte a stabilire che, ai fini della determinazione delle detrazioni, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.

Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico di cui all'articolo 12 del TUIR, le modifiche apportate dalla legge finanziaria rilevano con esclusivo riferimento al reddito complessivo del soggetto che intende avvalersi del beneficio. Le predette modifiche non riguardano invece le modalità di calcolo del reddito complessivo per essere considerati a carico e quindi, il limite di reddito di euro 2.840,51 indicato nel comma 2 del menzionato articolo 12 deve essere riferito al reddito complessivo del familiare, considerato al lordo del reddito imputabile all'abitazione principale. Ciò in quanto il nuovo comma 4-bis dell'articolo 12⁸⁵ del TUIR prevede espressamente che la neutralità del reddito dall'abitazione principale è sancita soltanto "ai fini della comma 1" e non anche ai fini del comma 2.

⁸³ Articolo 12 della Legge finanziaria del 2008: "*4-bis) Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3 bis.*"

⁸⁴ Articolo 13 della Legge finanziaria del 2008, comma 6-bis: "*6-bis) Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10 comma 3-bis.*"

⁸⁵ L'articolo 12 del TUIR, comma 4-bis, riporta: "*Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.*"

Per effetto delle modifiche all'articolo 13⁸⁶ del Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge del 22 dicembre 2011 n. 214, dall'1° gennaio 2014 l'IMU non è più dovuta in relazione alle abitazioni principali e alle relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari "di lusso", censite nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Pertanto, se in relazione all'abitazione principale e relative pertinenze non è dovuta l'IMU, il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF ed è applicabile la deduzione di cui all'art. 10 co. 3-bis del TUIR.

| Norma | Spesa deducibile | Compilazione di UNICO 2016 PF |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Art. 10 co. 3-bis del TUIR | <p style="text-align: center;">Rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze</p> <p>Se alla formazione del reddito complessivo IRPEF concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.</p> <p>Tale deduzione si applica esclusivamente alle abitazioni principali e relative pertinenze non assoggettate all'IMU, il cui reddito quindi concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.</p> | Rigo RN2 |

⁸⁶ L'articolo introduceva l'IMU in via sperimentale a partire dal 2012.

CAPITOLO TERZO

CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI

Come già anticipato, in questo capitolo ci occupiamo dell'analisi della parte restante dell'articolo 10 del TUIR, che tratta i contributi e le erogazioni liberali.

Nell'ultimo paragrafo verranno trattati anche altri oneri che sono esclusi dall'articolo in esame, ma che possono comunque essere portati in deduzione in base ad altre fonti normative.

Come già indicato nel primo capitolo, i contributi sono una tipologia di tributo e più precisamente sono somme di denaro che il contribuente versa ad una pubblica amministrazione o allo Stato, rientranti nell'ambito delle prestazioni patrimoniali imposte di cui all'art. 23 della Costituzione⁸⁷.

Le erogazioni, invece, sono delle assegnazioni straordinarie di fondi. Si parla di erogazioni liberali quando abbiamo donazioni di somme di denaro ad un Ente, senza richiesta di alcuna prestazione in cambio. Una delle tipologie più frequenti tra i soggetti beneficiari di tali erogazioni sono sicuramente le ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), in quanto, non sostenendo appunto dei fini di lucro, devono essere sostenute attraverso altre forme di sussidi economici.

Riprendiamo quindi l'analisi dell'articolo, precisamente dall'onere identificato con la lettera e), relativa ai contributi.

1. I CONTRIBUTI DEDUCIBILI

La lettera e) dell'articolo 10 del Tuir recita:

“e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre

⁸⁷ Si riveda il capitolo 1, riferimento n. 1.

1996, n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;“

L'onere in esame parla di contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge e contributi volontari.

Con contributi dovuti per legge s'intendono tutti quei contributi il cui mancato pagamento nei termini previsti dà vita all'irrogazione di una sanzione diretta od indiretta⁸⁸ a carico del contribuente.

Tra i contributi volontari rientrano, invece, prestazioni pecuniarie come la prosecuzione volontaria del versamento dei contributi o il riscatto e la ricongiunzione di periodi assicurativi maturati presso gestioni previdenziali differenti, contributi il cui versamento è lasciato alla libera volontà del contribuente.

Si precisa che quest'ultima parte relativa ai contributi volontari è piuttosto recente: è stata infatti introdotta con l'articolo 13, 1° comma, lettera a) del D.lgs. n. 47 del 18 febbraio 2000.

Tornando all'oggetto dell'articolo, è deducibile l'intero importo dei contributi versati secondo le disposizioni di legge, in relazione all'anno in cui gli stessi vengono versati e non sulla base dell'anno a cui il contributo si riferisce.

A titolo di esempio si richiamano alcuni oneri.

Sono deducibili:

- l'intero importo dei contributi versati al “Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari”, detto anche “Fondo casalinghe” di cui al D.lgs. 16 settembre 1996, n. 565 a cui si rimanda per approfondimenti; a questo fondo comunque, oltre alle casalinghe, possono iscriversi tutti gli altri soggetti che in genere svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti con responsabilità familiari e che non prestino attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e, ancora, che non siano titolari di pensione diretta;

⁸⁸ Si parla di sanzione diretta quando si vuole tornare alla situazione di partenza, di sanzione indiretta in caso contrario.

- l'intero importo dei contributi versati per la prosecuzione volontaria, cioè quei contributi che vengono versati dal lavoratore che ha cessato o sospeso l'attività lavorativa al fine di assicurarsi comunque il perfezionamento dei requisiti necessari a raggiungere il diritto alla pensione o ad incrementare l'importo dell'assegno;
- l'intero importo dei contributi per il ricongiungimento di diversi periodi assicurativi;
- l'intero importo dei contributi riscatto ai fini della buonuscita dei dipendenti pubblici, come indicato nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 298/E del 12 dicembre 2002, nella quale vengono appunto equiparati i contributi pagati ai fini pensionistici ai contributi per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita;
- i contributi versati all'INAIL per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e gli immobili di civile abitazione e loro pertinenze, derivanti dalle attività prestate in via esclusiva e senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico; ci si riferisce essenzialmente a quelle che sono le assicurazioni casalinghe ai sensi della Legge del 3 dicembre 1999, n. 493;
- i contributi versati dai lavoratori stranieri che svolgono la loro attività lavorativa in Italia, ma pagano i contributi verso enti previdenziali dei loro paesi d'origine. Quest'onere, disciplinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ancora nel 1979 (Risoluzione n. 377 del 7 maggio 1979), è deducibile in quanto, in base al Trattato di Roma del 1957, è richiesta parità di trattamento tra i lavoratori provenienti dai diversi stati dell'attuale Unione Europea, oltre che per il principio di non discriminazione contenuto nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra il nostro Paese e i vari Partners dell'Unione. La condizione richiesta da questa risoluzione era la residenza in Italia.

Qualora invece la residenza del lavoratore fosse all'estero la risposta alla deduzione, sempre positiva, è stata data nella Circolare del 15 maggio 1997 n. 137 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III.

La lista degli oneri deducibili prosegue con i contributi versati dai sanitari iscritti agli ordini professionali dei farmacisti, dei medici chirurghi, odontoiatri e veterinari all'Opera Nazionale per l'Assistenza degli Orfani di Sanitari Italiani, in quanto diventati obbligatori dall'art. 52,

23° comma, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289⁸⁹ e per questo deducibili come indicato anche nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 18 maggio 2006, n. 17/E.

Sono deducibili, ancora, i contributi soggettivi versati dai professionisti alle rispettive Casse di appartenenza in base alla specifiche disposizioni di legge.⁹⁰

Per quanto riguarda invece i contributi integrativi minimi, si ritiene che questi siano deducibili entro il limite di quanto restante a carico del professionista, in proposito si richiama la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 69 del 18 maggio 2006, che ne permette la deducibilità per gli iscritti alla Cassa dei Ragionieri e Periti Commerciali.

Ai fini di maggior chiarezza si precisa che, quando si parla di contributi soggettivi, ci si riferisce a quei contributi obbligatori per le assicurazioni obbligatorie che consistono in un'imposta diretta applicata nell'ambito dei sistemi pensionistici gestiti dalle casse di previdenza dei liberi professionisti. Tali contributi rappresentano una quota del reddito imponibile del professionista iscritto ad un ente che gestisce le forme di previdenza obbligatorie, calcolata in base all'aliquota del contributo soggettivo vigente. Questo è destinato al finanziamento parziale dell'ente ed è determinato per una parte in una quota minima e, al di sopra di un reddito minimo, dal prodotto del reddito imponibile con l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento. Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF per evitare di pagare la tassa sulla tassa.

Quando si parla invece di contributi integrativi, l'ammontare è dato dal prodotto dell'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento applicata sulle prestazioni di servizi, sia in Italia che all'estero, eseguite da liberi professionisti iscritti agli enti o da società o dipendenti iscritti

⁸⁹ 23. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: "*e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa misura e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*".

⁹⁰ Si richiamano: contributi alla cassa forense (ex art. 10, Legge 20 settembre 1980, n. 576), contributi alla cassa di ingegneri ed architetti (ex art. 9, Legge 3 gennaio 1981, n. 6), contributi alla cassa geometri (ex art. 10, Legge 20 ottobre 1982, n. 773), contributi alla cassa dei dottori commercialisti (ex art. 10, legge 29 gennaio 1986 n. 21), contributi alla cassa dei veterinari (ex art. 11, legge 12 aprile n. 136), contributi alla cassa dei consulenti del lavoro (ex art. 12, legge 5 agosto 1991, n. 249) e i contributi alla cassa dei ragionieri e periti commerciali (ex art. 11, Legge 30 dicembre 1991, n. 414).

ad altra forma di previdenza obbligatoria, che forniscono le stesse prestazioni di servizi riservate ai liberi professionisti. Quest'imposta indiretta a favore degli enti previdenziali grava, quindi, sul cliente ed è riscossa dal fornitore della prestazione professionale. Viene applicata sulla base imponibile un'aliquota ben definita al pari dell'Imposta sul Valore aggiunto (IVA), solo che anziché essere versata allo Stato (come l'IVA), è versata ad una pubblica amministrazione che si occupa della previdenza in base alle leggi vigenti. Il contributo integrativo è quindi pagato dal sostituto d'imposta che può essere l'iscritto o una società non iscritta o un dipendente non iscritto, con diritto di rivalsa da esercitare sul debitore committente a cui è stata fornita la prestazione professionale.

Un caso interessante e molto discusso, è quello dei contributi previdenziali versati dai Notai alla loro cassa previdenziale. Secondo l'Amministrazione finanziaria, tali contributi risultavano essere deducibili dal reddito complessivo e quindi ex art. 10, lettera e) del TUIR che stiamo esaminando (come da Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 79/E dell'8 marzo 2002). La posizione dell'Agenzia delle Entrate era giustificata dal fatto che tali contributi sono obbligatori per legge e vengono versati per finalità previdenziali e assistenziali.

Al contrario, la Corte di Cassazione⁹¹ li considera come componenti negativi deducibili dal reddito da lavoro autonomo secondo l'articolo 54 del TUIR.

La Commissione Tributaria regionale di Potenza, con la sentenza n. 6/1/2016 del 13 gennaio 2016, ha ribadito la posizione della Cassazione, in quanto tali contributi sono posti dalla legge direttamente a carico del professionista che è tenuto a versarli indipendentemente dal fatto che il cliente abbia pagato la prestazione e quindi gli onorari. La Cassazione, infatti, le considera come spese inerenti all'esercizio della professione, perché tra queste rientrano non solo le spese necessarie alla produzione del reddito, ma anche quelle che risultano essere di immediata derivazione del reddito prodotto.⁹²

In aggiunta a quanto già precisato, rientrano nell'ambito di questa deduzione anche i contributi previdenziali corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare (ai sensi dell'articolo 1, 104° comma, Legge 244 del 24 dicembre 2007, n. 244), qualora siano

⁹¹ Sentenza della Corte di Cassazione, sez. trib. 27 gennaio 2009, n. 1939.

⁹² Borgoglio A., "I contributi repertoriali sono deducibili dal reddito professionale", in "Eutekne", 26 febbraio 2016

fiscalmente a carico o qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori se questi non si trovano nella condizione di essere fiscalmente a carico dello stesso.

Inoltre, sono deducibili anche i contributi previdenziali versati dai lavoratori autonomi occasionali titolari di redditi diversi dovuti alla Gestione separata INPS, sempre e solo per la parte a carico del lavoratore.

Sono esclusi, invece, come esplicitato nell'onere indicato alla lettera a) dell'articolo in esame e già meglio precisato nel capitolo precedente, i contributi agricoli unificati.

Ciò viene ribadito anche nella circolare 157 del 1997 già citata precedentemente, la quale afferma anche la deducibilità dei contributi versati all'INPS – ex Scau – al fine di costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale.

Sono deducibili i contributi versati dall'imprenditore agricolo per l'assicurazione obbligatoria, come da circolare dell'Agenzia delle Entrate 15/E del 20 aprile 2005, che richiamando la predetta circolare n. 157, ne esplicita la deduzione, mentre continua ad escludere la deduzione dei contributi dei lavoratori indipendenti.

Non è stato ancora affrontato il discorso della deducibilità a favore di contributi versati da altri soggetti a carico indicati nell'articolo 433 del c.c.. A differenza dei contributi e dei premi versati per le forme pensionistiche, con riferimento ai quali il legislatore ha espressamente disposto che per quanto versato in favore di persone fiscalmente a carico la deduzione spetta in primo luogo al soggetto fiscalmente a carico e solo dopo aver esaurito il reddito di questo a quello a cui questo risulta a carico; per i contributi previsti dall'onere in esame valgono gli stessi criteri stabiliti per le spese sanitarie, le spese di frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria e i premi di assicurazioni, per le quali compete la detrazione d'imposta anche se sostenuti nell'interesse di persone fiscalmente a carico.

La deduzione può quindi essere fruita in maniera indifferente dal soggetto nel cui interesse i contributi sono versati o dal soggetto di cui questi è fiscalmente a carico, oppure la spesa può essere suddivisa ai fini della deduzione fra i due soggetti, sempre che effettivamente sia rimasta a carico di chi intende fruire della deduzione.

Si precisa inoltre che, se la persona a favore della quale sono stati versati i contributi in esame è a carico di più soggetti, si applicano le regole generali previste per gli oneri sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

Infine, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può dedurre l'intero importo dell'onere, come da circolare n. 29/E del 20 marzo 2001. L'onere può essere dedotto anche dal coniuge superstite nella misura effettivamente versata per l'altro coniuge, come indicato nella risoluzione n. 114/E del 28 aprile 2009; il tutto deve sempre emergere da adeguata documentazione.

In quest'onere è sottinteso il principio dell'attuale deducibilità di quegli oneri che, nei tempi stabiliti dalla legge, daranno diritto a prestazioni economiche imponibili.

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 155/E del 31 ottobre 2015, riguarda la richiesta di una vedova di dedurre i contributi versati per il riscatto di laurea del coniuge deceduto, al fine di poter fruire della pensione di reversibilità. L'Amministrazione finanziaria risponde positivamente alla richiesta dell'interpellante, in quanto ritiene le somme versate dalla stessa, facente parti dei contributi versati facoltivamente⁹³. In questo particolare caso, la moglie in vita ha provveduto ad un pagamento facoltativo che riguarda una posizione altrui, cioè quella del marito.

Questi contributi sono comunque deducibili, a parere dell'Amministrazione, in quanto devono essere versati per poter percepire la cosiddetta "pensione ai superstiti" e precisamente la pensione indiretta, ovvero il trattamento pensionistico riconosciuto ai familiari superstiti del lavoratore non pensionato per il quale, al momento del decesso, sussistano i requisiti di assicurazione e di contribuzione per la pensione di inabilità o di vecchiaia.

La risoluzione precisa anche che, vista la regolarizzazione dal lato assicurativo della posizione lavorativa con il versamento di queste somme, tali contributi di riscatto possono essere equiparati, dal punto di vista previdenziale, ai contributi obbligatori, sia ai fini del diritto al percepimento della pensione sia ai fini della misura della stessa.

⁹³ La risoluzione 155 sopraindicata riporta: "Sono contributi facoltativi tra gli altri quelli versati per il riscatto del periodo corrispondente alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'art.1 L. .341/90 (diploma di laurea, c.d. minilaurea, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca)."

Per concludere, richiamiamo un onere che non è più deducibile e che invece rientrava fino a qualche anno fa in questa categoria. Si tratta del contributo sanitario obbligatorio per l'assistenza che veniva erogata nell'ambito del Servizio Nazionale e versato con il premio di assicurazione RCA (Responsabilità Civile Autoveicoli) auto. Il contributo SSN è un importo da versare allo Stato come tassa sul servizio sanitario a copertura delle spese mediche per le cure di feriti e per le vittime della strada. Questa voce è obbligatoria ed è sempre inclusa nel premio annuo della RCA, calcolata nella percentuale attuale del 10,50% del netto della polizza RCA obbligatoria. Dopo alcune modifiche nel corso degli anni con inserimenti di franchigie ed altro, ad oggi tale onere non è più deducibile secondo il decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013 (convertito nella legge 124).

Per concludere l'analisi di questo articolo, bisogna analizzare anche l'ultimo inciso che indica una deduzione per gli oneri indicati all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101 che riguardano le erogazioni date alla Comunità Ebraica dai facenti parte delle stesse. Si riporta per completezza il comma in oggetto:

“2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, stipulata il 6 novembre 1996, integrativa dell'intesa del 27 febbraio 1987, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche, i predetti contributi annuali versati alle Comunità stesse, relativi al periodo di imposta nel quale sono stati versati, nonché le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso periodo, eseguite in favore della Unione delle Comunità ebraiche italiane ovvero delle Comunità di cui all'articolo 18 della presente legge, fino all'importo complessivo di lire due milioni.”

Il membro della Comunità può quindi portarsi in deduzione sia i contributi obbligatori annuali versati alla Comunità di appartenenza, che le erogazioni liberali eseguite a favore dell'Unione delle Comunità ebraiche o delle Comunità debitamente costituite ai sensi dell'articolo 18⁹⁴ della legge stessa, con l'importo massimo indicato.

⁹⁴ Articolo 18, legge 8 marzo 1989, n. 101: *“1. Le Comunità ebraiche, in quanto istituzioni tradizionali dell'ebraismo in Italia, sono formazioni sociali originarie che provvedono, ai sensi dello Statuto dell'ebraismo italiano, al soddisfacimento delle esigenze religiose degli ebrei secondo la legge e la tradizione ebraiche.*

| Norma | Spesa deducibile | Compilazione di UNICO/730 2016 PF |
|---------------------------------|--|--|
| Art. 10 co. 1 lett. e) del TUIR | <p>Sono deducibili ai fini IRPEF i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge e quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.</p> <p>Escluso il contributo al Servizio Sanitario Nazionale versato in sede di pagamento dell'assicurazione obbligatoria RCA..</p> | <p>Rigo RP21 (Unico)</p> <p>Rigo E21 (730)</p> |

Richiamiamo alcuni oneri deducibili non indicati nell'articolo 10 in esame, ma affini a quanto appena riportato.

Ai sensi dell'articolo 20 della Legge 30 luglio 2012 n. 126, è altresì deducibile quanto versato a titolo di erogazione liberale a favore della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza, a decorrere dal periodo d'imposta 2012. Il limite massimo deducibile è pari ad Euro 1.032,91, conforme alle altre erogazioni della categoria.

| Norma | Testo dell'articolo di riferimento | Compilazione di UNICO/730 2016 PF |
|--|---|--|
| Art. 20, comma 2, della L. 30 luglio 2012 n. 126 | <p>Erogazioni liberali alla Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale</p> <p><i>“2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'Arcidiocesi, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.”</i></p> | <p>Rigo RP24 (Unico)</p> <p>Rigo E24 (730)</p> |

2. La Repubblica italiana prende atto che le Comunità curano l'esercizio del culto, l'istruzione e l'educazione religiosa, promuovono la cultura ebraica, provvedono a tutelare gli interessi collettivi degli ebrei in sede locale, contribuiscono secondo la legge e la tradizione ebraiche all'assistenza degli appartenenti delle Comunità stesse.

3. Le Comunità israelitiche di Ancona, Bologna, Casale Monferrato, Ferrara, Firenze, Genova, Livorno, Mantova, Merano, Milano, Modena, Napoli, Padova, Parma, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Vercelli e Verona conservano la personalità giuridica e l'assetto territoriale di cui sono attualmente dotate e assumono la denominazione di Comunità ebraiche.

4. La costituzione di nuove Comunità, nonché la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, la unificazione e la estinzione di quelle esistenti sono riconosciute con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, su domanda congiunta della Comunità e dell'Unione.”

Ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 luglio 2012 n. 127 sono deducibili anche le erogazioni in denaro effettuate a favore dell'ente "Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni" al fine di sostenere le attività di culto o per il sostenimento delle varie spese dei ministri di culto o dei missionari, sempre a decorrere dal periodo d'imposta 2012 e nel limite massimo previsto anche per il precedente.

| Norma | Testo dell'articolo di riferimento | Compilazione di UNICO/730 2016 PF |
|--|--|-------------------------------------|
| Art. 24 della L. 30 luglio 2012 n. 127 | <p style="text-align: center;">Erogazioni liberali alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni</p> <p><i>"2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'IRPEF, le erogazioni liberali in denaro che siano destinate alle attività di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), ed al rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'«Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni.»"</i></p> | Rigo RP24 (Unico) Rigo E24 (730) |

Ancora, ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 luglio 2012 n. 128, alle stesse condizioni delle precedenti, sono deducibili anche le erogazioni verso la Chiesa apostolica in Italia, verso gli enti e le opere che essa controlla e gestisce, per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

| Norma | Testo dell'articolo di riferimento | Compilazione di UNICO/730 2016 PF |
|--|---|-------------------------------------|
| Art. 24, secondo comma, della L. 30 luglio 2012 n. 128 | <p style="text-align: center;">Erogazioni liberali verso la Chiesa Apostolica</p> <p><i>"2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91 a favore della Chiesa apostolica in Italia, nonché' degli enti ed opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza."</i></p> | Rigo RP24 (Unico) Rigo E24 (730) |

Come indicato dall'articolo 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 245, sono deducibili anche le erogazioni a favore dell'Unione Buddhista Italiana e degli organi riconosciuti civilmente dalla stessa, a partire dal periodo d'imposta 2013 - anno successivo rispetto ai sopra elencati - mentre il limite di deducibilità resta uguale.

| Norma | Testo dell'articolo di riferimento | Compilazione di UNICO/730 2016 PF |
|---|--|-------------------------------------|
| Art. 19,, secondo comma, della L. 31 dicembre 2012 n. 245 | <p style="text-align: center;">Erogazioni liberali all'Unione Buddhista Italiana</p> <p><i>“2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'UBI e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto e alle attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).”</i></p> | Rigo RP24 (Unico) Rigo E24 (730) |

Ai sensi della legge successiva (n. 246), articolo 20, sono deducibili anche quelle somme versate allo stesso titolo delle precedenti a favore dell'Unione Induista Italiana e degli organismi civilmente riconosciuti per i fini e per le condizioni sopra indicate.

| Norma | Testo dell'articolo di riferimento | Compilazione di UNICO/730 2016 PF |
|--|---|-------------------------------------|
| Art. 20, 2 comma, della L. 31 dicembre 2012 n. 246 | <p style="text-align: center;">Erogazioni liberali all'Unione Induista Italiana</p> <p><i>“2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'UII e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto, alle esigenze di culto e alle attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).”</i></p> | Rigo RP24 (Unico) Rigo E24 (730) |

Un altro onere ritenuto rientrante in questa categoria di deduzione è il cosiddetto “contributo di solidarietà”, che rappresenta una parte del trattamento pensionistico che viene trattenuto al percettore in quanto la sua pensione supera determinati importi (vengono applicate

determinate aliquote alla parte eccedente l'importo annuo complessivamente superiore a quattordici volte il trattamento minimo I.N.P.S.).

Tale contributo, disciplinato all'articolo 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 e convertito in legge 14/2011) e DM 21 novembre 2011, è deducibile nella misura del 3% sui redditi superiori ad Euro 300.000.

| Norma | Spesa deducibile | Compilazione di UNICO 2016 PF |
|--|--|---|
| <p>Art. 2 co. 2 del DL 13.8.2011 n. 138 (conv. L.148/2011) e Decreto Ministeriale 21 novembre 2011</p> | <p>Contributo di solidarietà del 3% sui redditi superiori a 300.000,00 euro</p> <p>È deducibile dal reddito complessivo IRPEF il contributo di solidarietà del 3% dovuto sui redditi IRPEF di importo superiore ai 300.000,00 euro lordi annui.</p> | <p>Rigo RN3</p> <p>Il contributo di solidarietà dovuto viene determinato nel quadro CS.</p> |

Procediamo con l'esame dei contributi e analizziamo la lettera che segue la precedente.

“e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis;”

Questa lettera disciplina la deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, che ha sostituito il precedente Decreto legislativo n. 124 del 1993. C'è stato un altro periodo di transizione nel campo della previdenza complementare con delle modifiche apportate dal Decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000.

Ai sensi dell'articolo 8⁹⁵ del decreto oggi vigente (n. 252 sopradetto), il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento del contributo a carico dei lavoratori, dei datori di lavoro o del committente e conferendo il TFR maturato. Se i soggetti interessati sono lavoratori autonomi o liberi professionisti, il versamento alle forme pensionistiche complementari è a carico dei medesimi; mentre, nel caso di soggetti

⁹⁵ L'articolo recita, di cui si riportano i primi sei commi: “1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.”

2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all'articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d'imposta precedente.

3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto.

4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

5. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma 4.

6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

differenti dai titolari di reddito di lavoro o di impresa e soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento del contributo è a carico loro e dei soggetti dei quali sono fiscalmente a carico.

L'importo da versare a titolo di contributo è stabilito in misura fissa oppure, per i dipendenti viene calcolato in percentuale rispetto alla retribuzione considerata ai fini del Trattamento di Fine Rapporto o prendendo a riferimento determinati elementi della stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, invece, si calcola come percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente.

Per quanto riguarda invece i soci lavoratori di società cooperative, tale importo viene calcolato come percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto oppure degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori o ancora in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF sempre relativamente al periodo d'imposta antecedente. I commi successivi riguardano proprio la deducibilità di tali versamenti che è quello che maggiormente ci interessa, rinviando esplicitamente all'articolo in esame e alla lettera e) bis.

Ci viene quindi indicato che i contributi versati alle forme di previdenza complementare dal lavoratore, dal datore di lavoro o dal committente, siano essi volontari oppure dovuti in forza di contratti o accordi collettivi, anche solo a livello aziendale, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad Euro 5.164,57.

Per il calcolo di questo importo, vengono ricondotte all'interno anche le quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1 del TUIR⁹⁶, ossia le quote accantonate ai fini delle indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente.

Qualora rimanessero esclusi dalla deduzione dei contributi versati, anche perché eccedenti l'ammontare soprariportato, il contribuente comunica all'Ente che si occupa della forma pensionistica complementare l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Questo impegno deve essere adempiuto entro il 31 dicembre dell'anno successivo

⁹⁶ Art. 105 - Accantonamenti di quiescenza e previdenza: *“1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi.”*

a quello in cui è stato effettuato il versamento oppure, se antecedente, entro la data in cui sorge il diritto alla prestazione. Con questa comunicazione il contribuente esercita il diritto di non vedersi assoggettare a tassazione la quota di prestazione pensionistica maturata con i contributi che negli anni di accumulo non sono stati dedotti dal reddito complessivo.

E' inoltre prevista la deduzione, sempre entro il limite soprariportato di Euro 5.164,57, dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituiti negli stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, conosciuta anche come White list, ossia come la lista che riporta i paesi con cui è attuabile uno scambio reciproco di informazioni.

Quest'ultimo riferimento è stato modificato in tale senso con l'articolo 1, comma 83 della Legge 244 del 2007, mentre precedentemente il riferimento era alla lista di cui al Decreto del Ministero delle finanze del 4 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lett. c), del Decreto legislativo 1° aprile 1996 n. 239.

Si precisa che l'onere, così come indicato nella lettera, è in vigore dal 1° gennaio 2007, in seguito all'introduzione della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 che ha disposto con l'art. 1, comma 88.⁹⁷

Per i contributi versati fino al 31 dicembre 2000 alle forme pensionistiche complementari, il regime al tempo in vigore, prevedeva la deduzione per i lavoratori autonomi e per i titolari di reddito d'impresa. La deducibilità era ammessa nei limiti del 6% del reddito dichiarato dai soggetti indicati e comunque per un importo non superiore ad Euro 2,582,28 (pari a 5 milioni di lire). Il reddito da prendere in considerazione era quello dichiarato dai soggetti nel periodo d'imposta precedente a quello in cui sono stati effettuati i versamenti contributivi.

Precedentemente, quindi fino al 31 dicembre 2006, il testo allora vigente prevedeva una deduzione dal reddito complessivo di un importo complessivamente non superiore al 12 per

⁹⁷ L'articolo in questione ne disciplina l'entrata in vigore, ma le modifiche apportate riguardano quanto indicato al comma 83 del medesimo articolo, che ha allineato il secondo periodo relativo alla deduzione degli importi versati anche agli stati membri. Prima del decreto si richiamava il Decreto legislativo 124 del 21 aprile 1993, abrogato con l'introduzione del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296.

cento del reddito stesso e sempre comunque non superiore alla cifra di Euro 5.164,57 come attualmente in vigore. In aggiunta, se alla formazione del reddito concorrevano anche redditi di lavoro dipendente, relativamente a questi, la deduzione competeva per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di Trattamento di Fine Rapporto destinata alle forme pensionistiche collettive.

Espressamente previsto dall'articolo, sempre nella forma vigente fino a dicembre 2006, quando la fonte era costituita da accordi tra lavoratori, non si applicava la deduzione ai destinatari iscritti alla data del 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche già istituite al 15 novembre 1992. Si trattava dei cosiddetti “vecchi iscritti” ai “vecchi fondi”.

Da questo si deduce, che alla condizione del TFR sopra indicata, devono soggiogare anche i “nuovi iscritti” cioè gli iscritti alle forme di previdenza complementare dopo la data del 28 aprile 1993, che risultavano iscritti ai “vecchi fondi”, cioè alle forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992.

Per i “vecchi iscritti” ai “vecchi fondi” la deduzione era prevista anche oltre il limite dell'importo in precedenza indicato. Per questi infatti, l'articolo 4, comma 3, del Decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000 prevedeva che, fermo restando il limite del 12% del reddito complessivo, l'importo massimo deducibile di Euro 5,164,57 (10 milioni di lire) era maggiorato, per un periodo transitorio di 5 anni (dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2005) della differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 alle suddette forme pensionistiche e il limite di Euro 5,164,57.

L'ultimo periodo del citato comma rimandava ad un apposito decreto ministeriale (il decreto del 13.12.2000) in cui erano stabilite le modalità per fruire della maggiorazione sopra indicata.

Veniva quindi stabilito che, per godere della maggiorazione, le forme pensionistiche complementari (“i vecchi fondi”) dovevano rilasciare a ciascun iscritto (“vecchio iscritto”) un'apposita certificazione che attestasse l'ammontare complessivo dei contributi effettivamente versati nel 1999 e riferibili ad una annualità di iscrizione e il possesso del requisito di “vecchio iscritto” al “vecchio fondo”.

Attualmente, oltre la regola generale della deducibilità massima entro l'importo già più volte indicato, per i dipendenti pubblici, la regola si differenzia leggermente in quanto la deduzione

deve avvenire entro il limite più basso tra l'importo di Euro 5.164,57 annui, il 12 per cento del reddito complessivo e il doppio del TFR versato alla previdenza complementare.

L'ultimo periodo della lettera e) bis stabiliva che il limite del 12 per cento non si applicava anche per le persona fiscalmente a carico di altri soggetti. Veniva infatti disposto che tale deduzione spettava, per i contributi versati nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all'art. 433 c.c., per la parte non dedotta dai familiari stessi, sempre restando nei limiti predetti.

In altre parole, se il reddito complessivo del familiare fiscalmente a carico non era del tutto capiente per consentire l'intera deduzione dei contributi, l'eccedenza poteva essere dedotta dal reddito complessivo del soggetto cui questi era fiscalmente a carico. Naturalmente, quest'ultimo contribuente avrebbe potuto dedursi i contributi dei familiari a carico, oltre che i propri, sempre nel rispetto del limite complessivo stabilito.

Il caso più frequente è sicuramente quello del figlio, a carico dei genitori, nell'interesse del quale viene versato il contributo alla previdenza complementare. In questo caso, i genitori, se il figlio è carico di entrambi, possono ripartirsi l'onere in base a quanto sostenuto da ciascuno di essi e comunque in base a quanto previsto dalle istruzioni fornite per la compilazione delle dichiarazioni relativamente alla detrazione o alla deduzione.

Questa norma a partire dal 2007 è stata abrogata perché sostituita dall'articolo 8, comma 5 del D.lgs 252 del 5 dicembre 2005, che prevede comunque la deduzione spettante al soggetto nei confronti del quale le persone, a favore dei quali sono stati versati i contributi, sono a carico, "per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito."

L'articolo 21 del Decreto predetto ha apportato alcune novità al modello unico delle imposte dirette. Per quanto riguarda l'articolo 10 del TUIR, le modifiche apportate sono state il coordinamento della lettera in esame con la previsione della deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al Decreto legislativo 252/2005, alle condizioni e ai limiti previsti dall'articolo 8 del decreto stesso e l'abrogazione dell'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 10, perché riportato nell'articolo 8 del decreto legislativo del 2005.

Ai sensi del precedente Decreto legislativo 124 del 1993, ora abrogato e sostituito dal Decreto 252 già nominato e precisamente all'articolo 4 dello stesso, è previsto che i fondi pensionistici siano costituiti quali soggetti giuridici di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del Codice Civile⁹⁸ o quali organi dotati di personalità giuridica, in quest'ultimo caso è necessario il riconoscimento della personalità giuridica che si ottiene dopo il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione); per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.

Per le forme di previdenza individuali invece, queste possono sempre essere attuate attraverso i fondi pensionistici aperti⁹⁹, oppure, se attuate mediante la sottoscrizione di contratti di assicurazione sulla vita, questi devono essere stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi. Tali contratti sulla vita devono essere debitamente approvati dalla COVIP, oltre che stipulati secondo le direttive da essa impartite.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E del 10 aprile 2004, conferma che non può essere operata la deduzione dei contributi pagati a fondi negoziali non residenti nel territorio italiano mentre possono essere dedotti i premi pagati per le forme di previdenza individuale attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita a soggetti non residenti che abbiano adempiuto agli oneri sopra indicati.

La Risoluzione n. 380 del 18 dicembre 2007 chiarisce che nel conteggio del limite di deducibilità vengono fatte rientrare anche le somme che un datore di lavoro versa facoltativamente ad un fondo pensione per conto del suo lavoratore.

⁹⁸ Articolo 36 del Codice Civile: *“L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.”*

⁹⁹ Si rinvia all'articolo 12 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Il principio è che devono essere ricondotti all'interno dell'ammontare ormai più volte ribadito tutte le somme ordinarie o straordinarie comunque versate dal datore di lavoro o dal lavoratore.

Un altro chiarimento dell'Agenzia delle Entrate¹⁰⁰ ha invece escluso la deducibilità delle quote associative versate contestualmente alla contribuzione a favore di un fondo pensione. L'esclusione è dovuta dal fatto che, seppur propedeutiche alla partecipazione al fondo non contribuiscono alla formazione della posizione previdenziale individuale. Insomma, rispetto al passato viene conservato un unico limite di deducibilità che vale per ogni tipologia di contribuente.

Particolare attenzione è richiesta per i lavoratori di “prima occupazione”, ossia quei lavoratori che hanno instaurato il loro primo rapporto di lavoro a partire dal 1° gennaio 2007.

In questo caso, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei vent'anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57. L'eccedenza dev'essere calcolata come differenza positiva tra l'importo di euro 25.822,85 e di contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo annuo non superiore ad euro 2.582,29. La ratio della disposizione è giustificata dal fatto che un lavoratore nei primi anni di lavoro potrebbe avere un reddito che non gli consente di finanziare in maniera adeguata la previdenza complementare, mentre negli anni successivi potrebbe essere più facile grazie ad un aumento contrattuale dovuto all'acquisizione di professionalità maggiore.

In questi casi, al lavoratore è concesso recuperare la parte di deducibilità fiscale non sfruttata nei primi anni di attività lavorativa.

Per approfondimenti in relazione alle modalità di utilizzo di questa maggior deduzione, si rimanda alla risoluzione n. 131/E del 27 dicembre 2011, che sottolinea come sia possibile dal 2012 usufruire di tale agevolazione e quindi per i lavoratori iscritti dal 2007.

¹⁰⁰ Risoluzione n. 96/e del 25 luglio 2005.

| Norma | Spesa deducibile | Compilazione di UNICO/730 2016 PF |
|--|--|---|
| Art. 10 co. 1 lett. e-bis) del TUIR | <p style="text-align: center;">Contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari</p> <p style="text-align: center;">Contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari (sia relativi a fondi negoziali sia relativi a fondi individuali)</p> <p>In generale, i contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF per un importo non superiore a 5.164,57 euro (art. 8 co. 4 primo periodo del DLgs. 252/2005).</p> | <p style="text-align: center;">Righi da RP27 a RP31 (Unico)</p> <p style="text-align: center;">Righi da E27 a E31 (730)</p> |

Procediamo con l'esame dell'onere deducibile successivo:

“e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.”

Questo tipo di onere è stato introdotto con la riforma del regime fiscale dei contributi di assistenza sanitaria disposta dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000 n. 41, stabilendo che sono deducibili dal reddito complessivo anche i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) resi idonei ai sensi dell'articolo 9¹⁰¹ del decreto legislativo 502 del 1992 e successive modificazioni.

¹⁰¹ L'articolo 9 del Decreto Legislativo 502/1992 recita: *“1. Al fine di favorire l'erogazione di forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale e, con queste comunque direttamente integrate, possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati a potenziare l'erogazione di*

I fondi integrativi sanitari considerati sono quelli finalizzati a fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale.

Le origini istitutive di tali fondi integrativi possono essere: i contratti e gli accordi collettivi, anche aziendali, gli accordi di lavoratori promossi dai sindacati firmatari di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, gli accordi tra lavoratori autonomi o liberi professionisti promossi dai loro sindacati o associazioni di rilievo almeno provinciale, o da regolamenti di enti o aziende o enti locali o associazioni senza scopo di lucro o società di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute.

L'onere in oggetto è stato successivamente rivisto completamente a seguito dell'introduzione dell'articolo 1, comma 197, legge 244 del 24 dicembre 2007 (anche denominata Finanziaria 2008), con il quale è stato stabilito che i contributi versati ai fondi integrativi sono deducibili sempre che erogino prestazioni negli ambiti degli interventi stabiliti con Decreto del

trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, definiti dal Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi.

2. La denominazione dei fondi di cui al presente articolo deve contenere l'indicazione "fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale". Tale denominazione non può essere utilizzata con riferimento a fondi istituiti per finalità diverse.

3. Tutti i soggetti pubblici e privati che istituiscono fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad adottare politiche di non selezione dei rischi. Le fonti istitutive dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono le seguenti: a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali; b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dai loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno provinciale; c) regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali; d) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da organizzazioni non lucrative di cui all'articolo 1, comma 16, operanti nei settori dell'assistenza socio-sanitaria o dell'assistenza sanitaria; e) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da società di mutuo soccorso riconosciute; f) atti assunti da altri soggetti pubblici e privati, a condizione che contengano l'esplicita assunzione dell'obbligo di non adottare strategie e comportamenti di selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti.

4. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale è rappresentato da: a) prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditate; b) prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dell'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n.662; c) prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito.

5. Fra le prestazioni di cui al comma 4, lettera a), sono comprese: a) le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture non accreditate; b) le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale; c) l'assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale e comunque con l'esclusione dei programmi di tutela della salute odontoiatrica nell'età evolutiva e dell'assistenza, odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità".

I successivi comma non vengono riportati in quanto riguardanti argomenti non pertinenti al focus dell'elaborato.

Ministro della Salute. Tale decreto, emanato il 31 marzo 2008 ed entrato in vigore ad aprile del medesimo anno, ha stabilito essenzialmente due ambiti di applicazione della norma. Il primo riguarda le prestazioni sociosanitarie di cui all'articolo 3-septies d.lgs 30 dicembre 1992 n. 502¹⁰² nonché le prestazioni di cui all'articolo 26, legge 8 novembre 2000 n. 328¹⁰³ in quanto non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza. In aggiunta a queste, anche quelle finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente, rientrano nella deduzione.

Il Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008, nelle premesse, ha precisato che la legge 8 novembre 2000 n. 328 ha esteso l'ambito operativo dei Fondi integrativi del SSN anche alle spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati, finalizzati a garantire la permanenza delle persone anziane e disabili a domicilio, in strutture residenziali o semiresidenziali.

Il decreto, in questo senso, permette la deducibilità delle spese sostenute nei confronti di Enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, che operano in ambiti di intervento non rientranti nell'operatività dei fondi sanitari integrativi del Sistema Sanitario Nazionale. Dopo un anno di transizione in cui le strutture dovevano prevedere prestazioni sociosanitarie e sanitarie secondo i propri statuti e regolamenti e organizzare allo stesso modo le spese, dal 2010 in avanti, le condizioni sopra indicate si verificano quando i medesimi enti, casse e società di mutuo soccorso attestano annualmente di aver erogato

¹⁰² Art 3-septies - Integrazione sociosanitaria: *“1. Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.*

2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.”

I commi successivi non sono essenziali per capire quanto riportato nel testo, ma possono essere oggetto di approfondimento.

¹⁰³ Art. 26 (Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali): *“1. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.*

prestazioni coincidenti con quelle previste per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, come prima illustrate, erogate presso strutture autorizzate all'esercizio, nella misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti.

Il Ministero della Salute ha stabilito criteri e modalità per il calcolo della misura del limite percentuale precedentemente indicato, le varie procedure di controllo per verificare il rispetto della misura e l'aggiornamento della stessa dimensione.

Il limite annuale di deducibilità attualmente in vigore è pari ad Euro 3.615,20 annui, ma per il calcolo dello stesso, non si considerano anche i contributi versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR¹⁰⁴. La legge n. 350 del 24 dicembre 2003, con l'articolo 3, comma 118¹⁰⁵, ha stabilito che per gli anni 2003 e 2004, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma già indicato precedentemente, era fissato pari ad Euro 3.615,20 in quanto si trattava di contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore stesso ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale.

Vista quindi l'introduzione dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'articolo 9 del Decreto legge 502 del 1992, è stato contratto sempre di più questo limite, tanto che nel 2003, era pari ad Euro 3.098,74 e nel 2004 a 2.840,51.

Parallelamente è cresciuto il limite fissato per la deduzione ai sensi dell'onere in esame.

Nel corso degli anni il limite massimo fissato per la deducibilità era più basso rispetto a quanto ad oggi stabilito: negli anni 2001 e 2002 era pari ad Euro 1.032,91, per gli anni 2003 e

¹⁰⁴ Art. 51 – Redditi da lavoro dipendente 2 comma, lettera a): “2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);”

¹⁰⁵ Art. 3, comma 118: “Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.

2004 era pari ad Euro 1.549,37, per gli anni 2005 e 2006 ammontava ad Euro 1.807,60 e infine dal 2007 ad Euro 2.065,83.

Anche in questo caso, come nell'onere già in precedenza spiegato individuato nel testo dell'articolo con la lettera e), per quanto riguarda i contributi versati nell'interesse dei familiari a carico di cui all'articolo 12 del TUIR, la deduzione spetta, sempre nei limiti dell'attuale tetto massimo di Euro 3.615,20, per la parte non dedotta dai familiari medesimi.

| Norma | Spesa deducibile | Compilazione di UNICO/730 2016 PF |
|---|--|--|
| Art. 10 co. 1 lett. e-ter) del TUIR | <p style="text-align: center;">Contributi versati ai fondi sanitari integrativi</p> <p style="text-align: center;">Il Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 ha stabilito gli ambiti di intervento dei fondi sanitari integrativi del SSN.</p> <p style="text-align: center;">Attualmente tali contributi sanitari integrativi sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF fino ad un massimo di 3.615,20 euro.</p> | <p style="text-align: center;">Rigo RP26 (Unico)</p> <p style="text-align: center;">Rigo E26 (730)</p> |

I prossimi contributi in esame riguardano le Organizzazioni non governative.

Esaminiamo quindi l'onere identificato con la lettera g), che di seguito riportiamo:

Stralcio dell'articolo da esaminare: "g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;".

All'interno di questa lettera ci rivolgiamo alle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49¹⁰⁶, cioè quelle organizzazioni che operano

¹⁰⁶ ART. 28 (Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative): "1. Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui all'articolo 29 con decreto dal Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'articolo 8, comma 10. Tale Commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalità di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale dei volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.

nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo riconosciute dal Ministero degli Affari Esteri una volta rispettate le condizioni necessarie richieste dall'articolo.

Il riconoscimento d'idoneità può essere dato per uno solo o anche per diversi settori d'intervento. Le condizioni da rispettare sono che tali organi:

- siano costituiti in aderenza alla legge nazionale di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un altro stato aderente all'accordo sulla spazio economico;
- abbiano come fine istituzionale lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo;
- non optino per il perseguimento di finalità di lucro e assolvano all'obbligo di destinare ogni provento ai fini istituzionali, anche quanto pervenuto a seguito dell'esercizio di attività accessorie;
- non dipendano da enti con finalità di lucro, ne siano legati in alcun modo agli interessi di enti pubblici privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;
- diano garanzie adatte per quanto riguarda il realizzo delle attività, garantendo anche strutture idonee e personale qualificato;
- documentino l'esperienza operativa e la capacità di organizzazione di almeno tre anni dei paesi in via di sviluppo, anche con la tenuta della contabilità e la predisposizione di bilanci analitici relativi all'andamento dell'ultimo triennio;

2. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve, e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo.

3. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente legge. 4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime: a) risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo; b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo; c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra; d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, ne' siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro; e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture, e del personale qualificato necessari; f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità; g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica; h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità; i) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso."

- presentino una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi che stanno seguendo.

La Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo del Ministero in questione è fautrice di un elenco in cui sono iscritte le Organizzazioni riconosciute. A titolo di esempio nominiamo Medici Senza Frontiere, Caritas Italiana, Emergency e WWF Italia.

Le erogazioni liberali ai fini di essere poi portate in deduzione, devono essere effettuate tramite l'utilizzo della banca, delle Poste, di carte di debito/credito e prepagate o assegni bancari e circolari, insomma, dev'esserci un mezzo di pagamento idoneo a comprovare l'effettivo movimento di denaro, come indicato nella risoluzione n. 96/E del 14 marzo 2008, che richiama anche la risoluzione n. 133/E del 14 giugno 2007 e la circolare n. 39/E del 19 agosto 2005. Si vuole quindi estendere quanto già previsto dall'art. 15, comma 1, lettera i-bis), del TUIR - che consente la detraibilità dall'IRPEF dovuta di una quota delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle ONLUS -, anche a questo tipo di deduzioni e anche per le erogazioni liberali effettuate ai sensi dell'articolo 14¹⁰⁷ del decreto-legge 3 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

¹⁰⁷ L'articolo 14 del Decreto Legge 3 marzo 2005 n. 35, ai primi comma, recita: ((ONLUS e terzo settore)) “1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché' quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché' la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.”

Per quanto riguarda i pagamenti con carta di credito è sufficiente la conservazione e l'esibizione se richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.¹⁰⁸

L'importo massimo deducibile previsto dalla norma è pari al 2% del reddito complessivo dichiarato, a condizione che lo stesso soggetto non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste per le erogazioni liberali effettuate a favore delle Onlus ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis). Questo perché non è espressamente consentito dalla legge¹⁰⁹ l'utilizzo congiunto degli istituti di deducibilità e di detraibilità.

Le organizzazioni in questione sono comprese nella categoria delle Onlus di diritto e quindi le erogazioni liberali in denaro verso le stesse possono essere anche detratte - per il 19 per cento delle stesse - per un importo complessivamente non superiore ad Euro 2.065,83. In questo limite rientrano anche le erogazioni liberali in favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'OCSE. In aggiunta, sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari anche se avvenute in altri Stati. In questo caso, però, devono essere eseguite esclusivamente attraverso Onlus di cui l'Italia fa parte, altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, amministrazioni pubbliche statali e regionali e locali, enti pubblici non economici o associazioni sindacali di categoria.

¹⁰⁸ ABRITTA L., CACCIAPAGLIA L., CARBONE V., GHEIDO M.R., Codice TUIR commentato, II edizione, 2013, Casa editrice IPSOA, Milanofiori – Assago.

¹⁰⁹ L'articolo 13, comma 5, del Decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460, recita: “5. *La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico.*”

Da questa deduzione, sono escluse le erogazioni effettuate a favore della “Missione Arcobaleno”, e quelle all’Alto Commissariato per i Rifugiati dell’Onu, come specificato nella circolare 95/E del 12 maggio 2000, punto 1.5.3.

| Norma | Spesa deducibile | Compilazione di UNICO 2016 PF |
|---|--|---|
| Art. 10 co. 1 lett. g) del TUIR | <p style="text-align: center;">Somme corrisposte alle organizzazioni non governative (ONG)</p> <p>Sono deducibili ai fini IRPEF i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative (ONG) che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato.</p> <p style="text-align: center;">La loro deduzione ne esclude la detrazione.</p> | <p>Rigo RP26 (Unico) Rigo E26 (730)</p> |

2. LE EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI

Ci concentriamo ora su quelle che sono le erogazioni liberali, che, come già precisato, sono dei versamenti liberi verso altri enti. Il primo onere che andiamo ad analizzare di questa categoria riguarda i liberi versamenti di denaro fatti nei confronti dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica Italiana.

Riportiamo lo stralcio dell’articolo da esaminare:

“i) le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di 2 milioni di lire, a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;”

Il limite massimo per la deducibilità era fissato in due milioni di lire, come si legge ancora nel testo dell’articolo, pari agli attuali Euro 1.032,91 annui. Il versamento dev’essere sempre documentato, o da un bollettino di versamento in conto corrente, o con la contabile del bonifico bancario attestante il versamento a favore dell’Istituto o anche da una certificazione rilasciata dall’Istituto stesso.

Come stabilito nel Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2002, che richiama anche la risoluzione n. 99/E del 17 giugno 1996 per quanto riguarda la qualità

richiesta dell'organo¹¹⁰, la deduzione in oggetto, in questo caso dal reddito d'impresa, spetta anche se l'erogazione viene effettuata direttamente nei confronti del Santo Padre.

| Norma | Spesa deducibile | Compilazione di UNICO/730 2016 PF |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|
| Art. 10 co. 1 lett. i) del TUIR | Erogazioni liberali per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica Tali erogazioni liberali sono deducibili fino all'importo di 1.032,91 euro. | Rigo RP24 (Unico) Rigo E24 (730) |

L'onere successivo, individuato con la lettera l) è molto affine al precedente, in quanto riguarda quelle che sono le erogazioni verso altre istituzioni religiose.

Si riporta lo stralcio dell'articolo in esame:

“l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.”

L'articolo 29, comma 2, della legge 2 novembre 1988, n. 516 recita: *“2. A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione.”*

L'articolo 21, comma 1, della medesima legge invece recita: *“1. Altri enti costituiti nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste, aventi sede in Italia i quali abbiano fine di*

¹¹⁰ Come già chiarito nella risoluzione 99/E del 17 giugno 1996, tale provvedimento di erezione o approvazione “vale a conferire all'ente ecclesiastico un ulteriore connotato giuridico di esclusiva valenza italiana (la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto) che presuppone il possesso di personalità giuridica. (...) La personalità di diritto canonico è portatrice di effetti diretti nel nostro ordinamento, in adempimento alle norme speciali pattizie concordatarie pur dopo la revisione di cui all'Accordo 18 febbraio 1984, ratificato con legge 20 maggio 1985, n. 206, che si fondano sul recepimento nel nostro sistema dei principi giuridici di quell'ordinamento in tema di conferimento di personalità (...) Conseguentemente, si ritiene che ai siffatti enti vaticani spetti senza riserve la prospettata equiparazione alla nozione interna di persone giuridiche.”

religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.”.

Con questo articolo la deduzione non è esplicitata nel comma, fa solo intendere quali siano i soggetti verso i quali può essere effettuata l'erogazione per usufruire della deduzione.

L'articolo 3, comma 2 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, prevede anch'essa una deduzione, si riporta anche il comma 1, perché collegato al secondo comma.

Art. 3. Deduzione agli effetti dell'IRPEF

“1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese intendono provvedere al mantenimento del culto ed al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie.

2. Premesso quanto stabilito al comma 1, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di L. 2.000.000, a favore della Tavola valdese per i fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'ordinamento valdese.”.

| Norma | Spesa deducibile | Compilazione di UNICO/730 2016 PF |
|--|--|--|
| Art. 10 co. 1 lett. l) del TUIR | <p style="text-align: center;">Erogazioni liberali ad altre confessioni religiose</p> <p>Si tratta delle erogazioni liberali a favore di Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, ente morale Assemblee di Dio in Italia e Chiesa Valdese e Unione delle Chiese metodiste e valdesi.</p> <p>Tali erogazioni liberali sono deducibili fino all'importo di 1.032,91 euro.</p> | <p>Rigo RP24 (Unico)</p> <p>Rigo E24 (730)</p> |

Anche se non indicato nell'articolo in esame, anche le erogazioni liberali verso altri enti sono considerati deducibili.

Ad esempio, l'articolo 16, del Legge 116 del 12 aprile 1995, conosciuta anche come Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e l'U.C.E.B.I. (Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia), afferma la deducibilità delle erogazioni liberali versate a favore dell'ente.

| Norma | Testo dell'articolo di riferimento | Compilazione di UNICO/730 2016 PF |
|---|--|-------------------------------------|
| Art. 16, secondo comma, della L. 12.5.95 n. 116 | <p style="text-align: center;">Erogazioni liberali all'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia</p> <p style="text-align: center;"><i>“2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire 2 milioni, a favore dell'UCEBI per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'UCEBI.”</i></p> | Rigo RP24 (Unico) Rigo E24 (730) |

Ancora, ai sensi dell'articolo 26, della legge 520 del 29 novembre 1995, sono deducibili anche le erogazioni liberali fatte nei confronti della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), sempre nel limite previsto anche dall'articolo 10 prima esaminato.

| Norma | Testo dell'articolo di riferimento | Compilazione di UNICO 2016 PF |
|--|--|-------------------------------------|
| Art. 26 comma 2 della L. 29 novembre 1995 n. 520 | <p style="text-align: center;">Erogazioni liberali alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia</p> <p style="text-align: center;"><i>“A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, gli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di lire due milioni, a favore della CELI e delle Comunità ad essa collegate, destinate al sostentamento dei ministri di culto di cui all'articolo 4 ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione Le relative mobilità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze..”</i></p> | Rigo RP24 (Unico) Rigo E24 (730) |

Sono anche deducibili, i contributi annuali versati all'Unione delle Comunità ebraiche italiane, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 8 marzo 1989, n. 101, come modificato dalla Legge 20 dicembre 1996, n. 638.¹¹¹

Come precisato nella maggior parte degli articoli in esame, le modalità per poter effettuare l'erogazione e poter poi quindi usufruire della relativa deduzione sono indicate nei Decreti emanati a cura del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il Ministero, negli anni, ha emanato diversi decreti per colmare questa mancanza, come il Decreto Ministeriale del 1° dicembre 1989 che riguarda le direttive per le erogazioni all'Ente morale assemblee di Dio e dell'Unione Italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno.

Ci discostiamo dagli Enti religiosi per analizzare l'onere successivo, che recita:

“l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche.”

Come precisato nel comma appena riportato, le erogazioni liberali in denaro effettuate per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato sono deducibili.

La disciplina che riguarda il patrocinio gratuito è contenuta nell'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, che recita:

ART. 74 (Istituzione del patrocinio)

“1. E' assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

¹¹¹ Articolo 30, secondo comma, legge 8 marzo 1989, n. 101: “2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, stipulata il 6 novembre 1996, integrativa dell'intesa del 27 febbraio 1987, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche, i predetti contributi annuali versati alle Comunità stesse, relativi al periodo di imposta nel quale sono stati versati, nonché le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso periodo, eseguite in favore della Unione delle Comunità ebraiche italiane ovvero delle Comunità di cui all'articolo 18 della presente legge, fino all'importo complessivo di lire due milioni.

2. E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.”

Si evince quindi che il processo in oggetto può essere di natura penale, ma anche civile, amministrativa, tributaria o negli affari di volontaria giurisdizione.

I soggetti ammessi al gratuito patrocinio dello stato sono individuati in relazione al loro reddito annuale che non deve superare il limite previsto dagli articoli 76¹¹² e, se in presenza di familiari, l'articolo numero 92¹¹³ del D.p.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per quanto riguarda il primo limite, esso è fissato attualmente ad Euro 9.296,22, riferendosi al reddito imponibile ai fini IRPEF. Per quanto riguarda invece il limite indicato dal secondo articolo richiamato, questo viene aumentato di Euro 1.032,91 per ogni familiare convivente.

Come precisato nel secondo comma dell'articolo 76 e ribadito anche dall'Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 15 del 21 gennaio 2008, il limite fissato riguarda l'imponibile calcolato ai fini IRPEF, ma a questo devono essere debitamente sommati i redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

L'unica precisazione da fare a riguardo è che le spese legali sostenute dal contribuente per il riconoscimento di un proprio diritto non rientrano tra gli oneri deducibili, come da risoluzione del Ministero delle finanze del 12 febbraio 1979, n. 107. Questo perché sono state considerate dal Legislatore quali mere erogazioni di reddito.

¹¹² “1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.”

¹¹³ Articolo 92 (Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione) “1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.”

| Norma | Spesa deducibile | Compilazione di UNICO 2016 PF |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| Art. 10 co. 1 lett. l-ter) del TUIR | <p style="text-align: center;">Erogazioni liberali per il gratuito patrocinio</p> <p style="text-align: center;">Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.</p> | Rigo RP26 |

L'ultimo onere oggetto di analisi è relativo alle erogazioni liberali versate a favore delle università.

L'articolo, alla lettera l-quater, così recita:

“l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché' degli enti parco regionali e nazionali.”

Tale onere è abbastanza recente, in quanto è stato inserito con l'articolo 14, comma 7, del Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2000.

Le erogazioni in oggetto sono deducibili dal reddito complessivo se effettuate a favore dei seguenti soggetti:

- università o fondazioni universitarie (ai sensi dell'articolo 59¹¹⁴, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed

¹¹⁴ Il comma 3 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recita: “3. ((. . .)) per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o più università possono ((. . .)) costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'università.”

amministrazioni pubbliche e soggetti privati costituite per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca);

- istituzioni universitarie pubbliche,

- enti di ricerca pubblici o enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, compresi anche l'Istituto Superiore di Sanità e l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul lavoro;

- enti parco, compresi quelli regionali e nazionali.

Il decreto legge 35, sopra indicato, senza apportare alcuna modifica all'articolo 10 che è oggetto d'esame, ha previsto anche la deduzione per le erogazioni a favore di altri enti:

- organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10¹¹⁵, commi 1, 8 e 9 del D.lgs 4 dicembre 1997 n. 460,

¹¹⁵ I commi richiamati sono di seguito riportati: "1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente: a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; ((11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale)). b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le

- associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2¹¹⁶, Legge 7 dicembre 2000 n. 383,
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42),
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2007 se effettuate dopo tale data. Il D.p.c.m. individua i seguenti soggetti: Associazione Italiana per la ricerca sul cancro (AIRC) e la connessa fondazione, la fondazione Telethon e l'istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri.

La deduzione può essere esercitata dal contribuente nel rispetto dei limiti impositivi previsti dalla normativa vigente.

L'ammontare totale deducibile non può eccedere il 10% del reddito complessivo del contribuente e in ogni caso non può superare i 70.000 Euro annui.

Un altro presupposto alla deduzione è la condizione secondo cui il soggetto che riceve l'erogazione a suo favore deve tenere le scritture contabili "atte a rappresentare con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione".

previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991 nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1."

¹¹⁶ Quanto richiamato consiste in: "1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale."

La deduzione in questione non può cumularsi con nessun'altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione d'imposta da altre disposizioni di legge in relazione alle erogazioni commentate.

Anche in questo caso, per la deduzione, sono richieste quali metodologie di pagamento: l'ausilio della banca o dell'ufficio postale, gli assegni bancari, le carte di credito, debito o prepagate, mentre le erogazioni in natura devono essere considerate al loro valore normale (quindi al prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari). Il donatore, in aggiunta a quanto richiesto, deve rilasciare una documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie). Deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e le indicazioni dei valori ad essi relativi.

Il decreto legge è stato pubblicato in GU in data 16 marzo 2005 ed è entrato in vigore il 17 marzo 2005.

Per concludere l'analisi dell'aspetto contributivo e della sua relativa deducibilità, c'è da sottolineare che esiste una deroga alla regola generale riguardante la deduzione del contributo in relazione al suo effettivo pagamento, quindi al cosiddetto principio di "cassa".

La deroga è introdotta dall'articolo 36¹¹⁷, comma 32, Decreto Legge n. 233 del 4 luglio 2006, convertito con legge 24/2006 e prevede appunto che nei periodi d'imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo sono sospesi a causa di calamità pubbliche, la deducibilità resta applicabile se prevista dalle disposizioni di legge.

In altre parole, il contribuente che non ha effettivamente versato il contributo potrà comunque dedurlo nel periodo d'imposta in cui tale versamento doveva essere eseguito. Specularmente, la deduzione non può essere fatta valere nel periodo d'imposta in cui tale contributo viene poi

¹¹⁷ Articolo 36, comma 32, del Decreto Legge n. 233 del 4 luglio 2006: "32. Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo sono sospesi in conseguenza di calamità pubbliche, resta ferma la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge; detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria detti contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non è stata già effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli stessi è stato sospeso in conseguenza di calamità pubbliche."

effettivamente pagato. Era stato previsto un regime transitorio per coloro che nei periodi d'imposta precedenti al 2006 non avevano dedotti i contributi "sospesi": era stata concessa la possibilità di portarli in diminuzione del reddito complessivo nei periodi d'imposta in cui erano stati effettivamente pagati.

| Norma | Spesa deducibile | Compilazione di UNICO/730 2016 PF |
|--|---|--|
| Art. 10 co. 1 lett. l-quater) del TUIR | <p>Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università ed altri enti di ricerca, nonché degli enti parco regionali e nazionali</p> <p>La deducibilità delle erogazioni liberali in esame non è soggetta a limiti di importo.</p> | <p>Rigo RP26 (Unico)</p> <p>Rigo E26 (730)</p> |

3. DEDUCIBILITA' DEGLI ONERI SOSTENUTI DA SOCIETA' SEMPLICI

Il Comma 2 dell'articolo 10 che stiamo esaminando lo abbiamo già esaminato in precedenza, come anche il 4 comma (cfr. capitolo secondo, paragrafo otto).

L'ultima parte che resta da esaminare riguarda alcuni degli oneri già spiegati, sostenuti da società semplici.

Riportiamo lo stralcio dell'articolo:

“3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.”

Gli oneri citati sono quelli riguardanti le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni elettorali, i contributi a favore di organizzazioni non governative per la lotta contro la fame nel mondo e le indennità per la perdita di avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore.

Questi oneri, se sostenuti da società semplici, si deducono dal reddito complessivo dei soci nella stessa proporzione prevista dall'articolo 5 del TUIR,¹¹⁸ che dice appunto che i redditi delle società semplici, delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice vengono imputati in capo ai soci in maniera proporzionale rispetto alla partecipazione agli utili, indipendentemente dalla loro percezione.

Allo stesso modo e nella stessa proporzione era deducibile anche l'INVIM decennale (ora non più in vigore). Per quest'imposta, che riguardava l'incremento del valore degli immobili, era prevista una deduzione in quote costanti nel periodo d'imposta in cui avveniva il pagamento e nei quattro successivi, sempre per quanto riguarda questo tipo di società.

4. ALTRI ONERI DEDUCIBILI

Nonostante l'articolo 10 sia sicuramente la guida più esaustiva ed esaudente per la nostra materia, ci sono altre fonti normative che consentono la deduzione di alcuni oneri.

Nel corso di questo capitolo ne abbiamo già analizzati alcuni, in questo paragrafo cercheremo di completare il quadro, analizzando anche quanto finora non elencato.

Ai sensi dell'articolo 37, 2° comma¹¹⁹, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, è deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, il controvalore in denaro dei beni immobili che si trovano in certe condizioni.

Tali condizioni sono due:

¹¹⁸ L'articolo 5 del TUIR, al primo comma, riporta: *"1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili."*

¹¹⁹ Quanto richiamato recita: *"2. E' deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo del 25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura del competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente ai beni immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato ed ai soggetti pubblici e privati di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis dell'articolo 114 del citato testo unico delle imposte sui redditi, purché detti immobili siano vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facciano parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge, o siano assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future generazioni."*

- il vincolo ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) o l'assoggettamento a vincolo di inedificabilità,
- la cessione da parte di persone fisiche o giuridiche a titolo gratuito allo Stato o ad altri Enti Pubblici, ad organismi di gestione di parchi e riserve naturali, associazioni e fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività diretta alla tutela del patrimonio ambientale.

La deducibilità è ammessa fino ad un massimo del 25% del reddito annuo imponibile.

Il controvalore in denaro viene stabilito dall'organo competente periferico del Ministero per i beni e le attività culturali in accordo con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

La deduzione trova la sua ratio nel fatto che la donazione avviene allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrità per un godimento duraturo nel tempo e a servizio del pubblico.

Nella dichiarazione dei redditi, tale onere viene indicato nel rigo RP6: alla colonna 1 con il codice "11" e nella colonna 2 indicando il relativo importo. A questo proposito si precisa che le istruzioni al modello, a differenza di come avviene negli altri casi, non prevede espressamente la cessione a titolo gratuito degli immobili vincolati come nel caso in esame.

Nonostante l'assenza di provvedimenti ufficiali, la Scheda pubblicata da Arianna Zeni nella rivista Eutekne, lo inserisce nella colonna 11 che è generica e residuale e si riferisce appunto agli "altri oneri diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici."

| Norma | Spesa deducibile | Compilazione di UNICO 2016 PF |
|---|--|--------------------------------------|
| Art. 37 co. 2 della L. 6 dicembre 91 n. 394 | <p style="text-align: center;">Cessione gratuita di immobili vincolati</p> <p>È deducibile ai fini IRPEF il controvalore in denaro dei beni immobili che sono vincolati ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, oppure siano assoggettati a vincolo di inedificabilità o che vengono ceduti a titolo gratuito allo Stato, ad altri enti pubblici, ad organismi di gestione di parchi e riserve naturali, ad associazioni e fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale.</p> <p>La deducibilità spetta fino ad un massimo del 25% del reddito annuo imponibile.</p> | Rigo RP26 |

Un altro onere deducibile riguarda le spese sostenute per l'acquisto o la costruzione di nuove abitazioni destinate poi alla locazione e viene disciplinato dall'articolo 21¹²⁰ del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in Legge 11 novembre 2016 n. 164.

La deduzione consentita è pari al 20% e riguarda l'acquisto di unità immobiliari residenziali di nuova costruzione rimaste invendute alla data del 12 novembre 2014, data di entrata in vigore della Legge 164/2014 sopradetta, oppure l'acquisto di unità immobiliari residenziali

¹²⁰ Quanto richiamato recita, nei comma ritenuti rilevanti: *“1. Per l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché' degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime.*

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta, nella medesima misura e nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attività commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori.

3. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la deduzione spetta anche per l'acquisto o realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione.

4. La deduzione, spetta a condizione che: a) l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto; b) l'unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; c) l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del ((decreto del Ministro dei lavori pubblici)) 2 aprile 1968, n. 1444; d) l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al ((decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009)), ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente; e) il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.

5. La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.”

oggetto d'interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo secondo l'articolo 3, comma 1, lettera d) e c) del D.p.r. 380/2001.¹²¹

Il limite massimo di spesa è pari ad Euro 300.000 e riguarda sia il prezzo di acquisto degli immobile che si evince dall'atto di compravendita, che le spese sostenute per prestazioni di servizi (dipendenti da contratti di appalto) per la costruzione di unità immobiliari sulle aree edificabili possedute.

L'Amministrazione finanziaria, nella sua circolare n. 3 del 2 marzo 2016, ha precisato che il limite di Euro 300.000 costituisce l'ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione per l'intero importo di vigenza dell'agevolazione, sia con riferimento all'abitazione che al contribuente.

La deduzione è consentita anche per gli interessi passivi corrisposti a seguito della stipula di mutui richiesti per l'acquisto delle sopradette unità immobiliari o ancora per la costruzione di una o più unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Per questi interessi non ci sono limiti di spesa, ma la circolare n. 3 del 2 marzo 2016 sottolinea che rilevano gli interessi pagati e non quelli maturati e che comunque, essendo la spesa massima deducibile non superiore ad Euro 300.000, l'importo dovrebbe essere proporzionalmente riferibile ad un mutuo non superiore a quella cifra.

¹²¹ L'articolo 3 del D.p.r. 380/2001, alla lettera c e d recita: "c) *"interventi di restauro e di risanamento conservativo"*, gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) *"interventi di ristrutturazione edilizia"*, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente".

La deduzione degli interessi comunque spetta per tutta la durata del mutuo e non solo per gli otto anni di durata della deduzione di cui diremo in seguito.

I soggetti beneficiari della deduzione sono le persone fisiche non esercenti attività commerciali e la deduzione riguarda gli acquisti effettuati tra la data del 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017.

Le condizioni richieste per la deduzione sono diverse. La prima è che, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, l'unità immobiliare venga destinata alla locazione in via continuativa per almeno otto anni. A questo proposito, l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 3/2016, ha precisato che, al verificarsi delle altre condizioni previste dalla norma, è rispettato il requisito della durata minima del contratto di locazione pari a 8 anni nel caso in cui il contratto abbia tale periodo di efficacia per accordo esplicito delle parti oppure nel caso in cui sia la legge stessa a prevedere una proroga di diritto almeno fino a 8 anni.

La deduzione del 20% viene quindi ripartita in 8 quote annuali del medesimo importo e le rate saranno deducibili dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene stipulato il contratto di locazione.

La seconda condizione è che l'unità abbia destinazione residenziale e non sia classificata o possibilmente classificabile nelle categorie più elevate del catasto edilizio urbano, quindi categoria A/1 (abitazione di tipo signorile), categoria A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (che sono i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico importante).

Inoltre, l'unità non deve trovarsi nelle zone territoriali omogenee e classificate con la lettera E, cioè il fabbricato non dev'essere ubicato in zone destinate ad usi agricoli.

Viene richiesto ancora che l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi della normativa vigente e che il canone di locazione richiesto non sia superiore a quello richiesto in ambito locale per gli alloggi di edilizia convenzionata, oppure al minor importo tra il canone "concordato" sulla base degli accordi definiti in sede locale e quello definito in ambito comunale (edilizia a canone speciale), o ancora, il locatore ed il locatario non siano parenti entro il primo grado.

Tale onere va indicato al rigo RP32 nel Modello Unico.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, D.p.r. 42/88 è deducibile anche il 50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni precedenti al 1974 iscritte nei ruoli e riscosse a partire dall'anno 2014.

Vengono indicate nel rigo RP26, nella colonna 1, codice "11" e nella colonna 2 viene indicato il relativo importo.

| Norma | Testo dell'articolo di riferimento | Compilazione di UNICO 2016 PF |
|--|--|-------------------------------|
| Art. 20, secondo comma, del D.P.R. 42/88 | <i>"2. Le imposte già deducibili dal reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare, dovute per gli anni anteriori al 1974, si deducono per metà del loro ammontare dal reddito complessivo, a norma dell'articolo 10 del testo unico, nel periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la riscossione dei ruoli nei quali sono iscritte. Nella stessa misura e nello stesso periodo d'imposta si deducono, ai fini dell'imposta sul reddito per le persone giuridiche, le imposte già deducibili dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sulle società dovute per i detti anni."</i> | Rigo RP26 |

Ai sensi dell'articolo 70¹²², 6° comma, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (risoluzione n. 3/E/2004) sono deducibili anche le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi all'interno dei luoghi di lavoro. Tale deduzione è consentita, dall'imposta sui redditi, sia da parte dei genitori che da parte dei datori di lavoro nella misura determinata con Decreto del Ministero.

Un aspetto che esula dall'IRPEF, ma rientra sempre nell'ambito della deduzione e secondo lo scrivente è interessante e attuale, riguarda gli investimenti in start-up innovative.

Con start up innovative ci si riferisce a quelle realtà aziendali di nuova costituzione, ed in particolare, ma non necessariamente, a quelle ad alto carattere tecnologico.

¹²² L'articolo richiamato recita: "6. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verterà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'onere complessivo non potrà superare rispettivamente 6, 20 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004."

C'è la possibilità di portarsi in detrazione gli investimenti in queste realtà aziendali ai fini del calcolo delle imposte sui redditi per le persone fisiche e in deduzione, per le società, ai fini del calcolo delle imposte sui redditi delle società (imposta IRES).

L'articolo 29 del DL 179/2012 prevede infatti il riconoscimento delle seguenti agevolazioni:

- una detrazione IRPEF del 19% (25% per le start up operanti in ambito sociale o energetico) dei conferimenti rilevanti effettuati da soggetti IRPEF nelle start up innovative;
- una deduzione IRES del 20% (27% per le start up operanti in ambito sociale o energetico) dei conferimenti rilevanti effettuati da soggetti IRES nelle start up innovative.

Con quest'ultima curiosità abbiamo concluso il panorama degli oneri deducibili ai fini IRPEF. Si precisa infatti che quanto sopra riportato esula dalla materia di studio dell'elaborato ma è stato ritenuto opportuno inserirlo a completamento del quadro.

CONCLUSIONI

A conclusione di questo elaborato è opportuno fare alcune considerazioni.

L'analisi degli oneri deducibili ha sicuramente evidenziato una certa "particolarità" degli stessi. La deduzione, ammessa per alcune spese per la totalità dell'importo o per limiti massimi, riguarda, da una parte, spese assolutamente necessarie per determinate categorie di persone (come le spese mediche per le persone affette da disabilità), dall'altra, prestazioni economiche completamente volontarie.

Al contrario, il concetto di detrazione, che come già detto inizialmente viene spesso usato in maniera inappropriata, riguarda spese più "quotidiane", basti pensare alle spese mediche che possono essere sostenute da parte di qualsiasi persona fisica e non necessariamente dai soggetti affetti da particolari disabilità.

Vero è che normalmente la detrazione si calcola in percentuale (le aliquote maggiormente usate sono il 19% e il 26%), ma questa risulta più sconsigliata perché viene calcolata sull'imposta. Al contrario la deduzione viene calcolata sul reddito complessivo e quindi abbassa la base imponibile su cui verranno poi calcolate successivamente le imposte.

La convenienza tra deduzioni e detrazioni sicuramente dipende dall'aliquota marginale, ma attualmente, in Italia, stando a quelle che sono le aliquote sopradette per la detrazione, è conveniente la deduzione, perché consente di non pagare l'imposta sull'importo portato in deduzione, tenendo conto di un'aliquota marginale che è quasi sempre più alta del 19% (minimo detraibile).

Considerando l'aspetto dell'equità, la deduzione - per certi versi - risulta più conveniente per i redditi che hanno le aliquote marginali più alte e quindi, deducendo le varie somme, diminuiscono in modo maggiore (rispetto ai redditi più bassi) la base imponibile e, conseguentemente, le imposte da pagare.

Per altri versi, però, bisogna considerare che la deduzione favorisce anche i redditi bassi e i nuclei familiari in relazione alle addizionali applicate dagli enti locali. La deduzione, infatti, riducendo il reddito imponibile, abbassa anche l'importo delle addizionali che colpisce soprattutto i redditi bassi, poiché le addizionali non sono quasi mai progressive, e quindi penalizzano i redditi inferiori.

In secondo luogo, se l'addizionale si applica ad un reddito imponibile ridotto delle deduzioni adattate ai carichi familiari, anche l'addizionale risulta meno pesante in base ai carichi familiari stessi. Se invece vengono utilizzate le detrazioni al posto delle deduzioni, l'addizionale si applica ad un imponibile maggiore e in misura fissa in quanto indipendente dall'ammontare dei carichi familiari, sacrificando le famiglie con una penalizzazione che aumenta al crescere del numero di familiari a carico. Diciamo quindi che, comunque, la convenienza dev'essere calcolata considerando i redditi, gli oneri e la situazione familiare di ogni soggetto.

Personalmente, non apprezzo molto l'inserimento all'interno di questo articolo delle erogazioni liberali, ma posso capire l'intento del legislatore di incentivarne la fruizione.

Secondo il mio modesto parere, all'interno della deduzione, che secondo me è già ben consolidata, dovrebbero essere inserite solo quelle voci irrinunciabili nella vita o comunque essenziali, come le spese di adozione e le spese relative all'assistenza dei disabili. Voci come canoni, censi e livelli o contributi obbligatori s'inseriscono ancora bene, ma i contributi volontari li trovo un po' scomodi in questa posizione: li inserirei solo nell'ambito delle detrazioni con importi massimi o comunque percentuali non troppo alte. Questo perché la deduzione, secondo me, incentiva tali versamenti fino ad un certo punto: chi effettivamente ha disponibilità economiche elevate, sicuramente farà di tutto per abbassare la sua base imponibile, ma importi come Euro 1000 (ricordo che per la maggior parte delle erogazioni liberali il limite massimo deducibile è pari ad Euro 1.032,91) non fanno più di tanto la differenza.

Se invece venisse inserito solo nell'ambito della detrazione, l'aumento dell'importo sarebbe sicuramente incentivante, anche se il rischio è che la detrazione "schiacci" del tutto l'imposta; ma se la percentuale non fosse elevata, la cosa potrebbe essere fattibile. Si potrebbe pensare ad un'aliquota del 6% o 7%, comportando così una detrazione d'imposta di 60 Euro (considerando un'aliquota del 6%) ogni 1.000 Euro versati. Per raggiungere l'importo massimo ora stabilito, l'erogazione dovrebbe essere pari a circa 17.000 (precisamente pari ad Euro 17.215,17 calcolata con l'aliquota del 6%). Ritengo tale somma piuttosto elevata per un'erogazione. Qualora un contribuente volesse donare somme maggiori, queste abbasserebbero l'imposta da pagare, ma nella maggior parte dei casi ci saranno comunque altri redditi da tassare e quindi l'economia non risentirebbe di grosse mancanze.

BIBLIOGRAFIA

ABRITTA L., CACCIAPAGLIA L., CARBONE V., GHEIDO M.R., Codice TUIR commentato, II edizione, 2013, Casa editrice IPSOA, Milanofiori – Assago

AMATUCCI F., Principi e nozioni di diritto tributario, G. Giappichelli Editore, Torino, 2011

ANONIMO, Deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali, in “RATIO”, 2010

ANONIMO, Richiesta di rimborso delle somme tassate restituite all’erogatore e non dedotte in carta libera, in “Eutekne”, 16 aprile 2016, relativa al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (G.U. 15 aprile 2016, n. 88)

ANONIMO, Destra/Sinistra. Il patrimonio culturale italiano, vera Cenerentola delle politiche pubbliche. Le erogazioni liberali: agevolazioni fiscali, in “Rapporto Italia”, 2014

ANONIMO, Le risposte degli esperti: Erogazioni liberali limiti di deducibilità, in “Cooperative e enti non profit”, 2014

BODRITO A., Inerenza e deducibilità del reddito professionale dei contributi previdenziali [Nota a ord. Cass. sez. tribut. 27 gennaio 2009, n. 1939], in “Corriere tributario”, 2009

BORGOGLIO A., I contributi repertoriali sono deducibili dal reddito professionale, in “Eutekne”, 26 febbraio 2016

BORGOGLIO A., Solo l’assegno di mantenimento è onere deducibile, in “Eutekne”, 2 febbraio 2011

CASTALDI L., Considerazioni intorno alla disciplina fiscale delle erogazioni liberali al cd. terzo settore, in “Rivista di diritto tributario”, 2011, Parte: Prima

CUZZOLA E., Il trattamento fiscale degli assegni periodici per il mantenimento del coniuge, in “RU Risorse umane nella pubblica amministrazione”, 2012

FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario, 2014, Casa editrice Dott. Antonio Milani, Padova

FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., Commentario breve alle Leggi Tributarie – Tomo III – TUIR e leggi complementari a cura di A. Fantozzi, 2010, Casa editrice Dott. Antonio Milani, Padova

GAFFURI G., Diritto Tributario: Parte generale e parte speciale, sesta edizione, 2009, Casa editrice Dott. Antonio Milani, Padova

GAVELLI G., VALCARENGHI G., Deducibilità con limiti per le erogazioni liberali, in “Corriere tributario”, 2014

GLENDI G., “Condizioni per la deducibilità IRPEF della retta per il ricovero di familiare invalido” [Nota a sentenza: Cass., sez. trib., 9 gennaio 2014, n. 201], in “Corriere tributario”, 14/2014

LOVECCHIO L., I contributi previdenziali dei professionisti tra oneri deducibili e spese inerenti al reddito di lavoro autonomo, in “Bollettino tributario d'informazioni”, 2009

MANZONI I., VANZ G., Diritto tributario - Profili teorici e sistematici, 2007, G. Giappichelli Editore, Torino

NEGRO M., Contributi ai consorzi obbligatori deducibili anche dopo l'IMU, in Eutekne, 5 luglio 2013

NEGRO M., Per dedurre le spese per disabili basta l'handicap anche non grave, in “Fisco”, 24 settembre 2016

NEGRO M., Deducibili gli assegni al coniuge pagati con accollo del mutuo, in “Fisco”, 3 aprile 2015

NUSSI M., La dichiarazione tributaria, Studi di diritto tributario – Collana diretta da Giuliano Tabet e Francesco Tesauo, 2008, G. Giappichelli Editore, Torino

PASTORINO M., Contributi previdenziali ed assistenziali dei professionisti: oneri o costi?, in “Diritto e pratica tributaria”, 2009, Parte 2

PETRUCCI F., Soluzioni interpretative per i contributi agli iscritti alle casse previdenziali privatizzate, in “Corriere tributario”, 2011

PETRUCCI F., L'avvio dei fondi sanitari tra deducibilità dei contributi e criticità da risolvere, in “Corriere tributario”, 2014

TESAURO F., Compendio di diritto tributario, terza edizione, 2007, Wolters Kluver Italia Giuridica, Milanofiori – Assago

TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario – Parte generale, Vol. 1, nona edizione rielaborata ed aggiornata, 2006, Wolters Kluver Italia Giuridica, Milanofiori – Assago

TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario – Parte speciale, Vol. 2, ottava edizione rielaborata ed aggiornata, 2008, Wolters Kluver Italia Giuridica, Milanofiori – Assago

TINELLI G., Commentario al testo Unico delle imposte sui redditi, 2009, Casa editrice Dott. Antonio Milani, Padova

ZENI ARIANNA, “Deducibilità degli assegni in forza di testamento alla prova della periodicità”, in Eutekne, 26 agosto 2015

Agenzia delle Entrate:

Risoluzione delle Imposte Dirette n. 420 dell'8 gennaio 1993,

Risoluzione del Dipartimento delle Entrate n. 1112 del 7 novembre 1994,

Risoluzione n. 99/E del 17 giugno 1996,

Risoluzione n. 55/E del 14 giugno 2001,

Risoluzione n. 184/E del 14 novembre 2001,

Risoluzione n. 79/E dell'8 marzo 2002,

Risoluzione n. 298/E del 12 dicembre 2002,

Risoluzione n. 3/E del 9 gennaio 2004,

Risoluzione n. 77/E del 28 maggio 2004,

Risoluzione n. 96/e del 25 luglio 2005

Risoluzione n. 110 del 29 luglio 2005,

Risoluzione n. 69 del 18 maggio 2006,

Risoluzione n. 77 del 23 aprile 2007,
Risoluzione n. 101 del 17 maggio 2007,
Risoluzione n. 24 del 14 febbraio 2007,
Risoluzione n. 133/E del 14 giugno 2007,
Risoluzione n. 156 del 5 luglio 2007,
Risoluzione n. 380 del 18 dicembre 2007,
Risoluzione n. 15 del 21 gennaio 2008,
Risoluzione n. 17/E del 24 gennaio 2008,
Risoluzione n. 71/E del 29 febbraio 2008,
Risoluzione n. 96/E del 14 marzo 2008,
Risoluzione n. 114/E del 28 aprile 2009,
Risoluzione 153 dell'11 giugno 2009,
Risoluzione 157/E del 15 giugno 2009,
Risoluzione n. 131/E del 27 dicembre 2011,
Risoluzione n. 44/E del 04 luglio 2013,
Risoluzione n. 155/E del 31 ottobre 2015,
Risoluzione n. 79/E del 23 settembre 2016;

Circolare n. 95/E del 12 maggio 2000,
Circolare n. 101/E del 19 maggio 2000,
Circolare n. 29/E del 20 marzo 2001,
Circolare n. 55/E del 14 giugno 2001,
Circolare n. 24/E del 10 aprile 2004,
Circolare n. 15/E del 10 marzo 2004,
Circolare n. 15/E del 20 aprile 2005,
Circolare n. 39/E del 19 agosto 2005,
Circolare n. 17/E del 18 maggio 2006,
Circolare n. 34/E del 4 aprile 2008,
Circolare n. 17 del 14 aprile 2015
Circolare n. 3 del 2 marzo 2016;

Istruzioni per la compilazione del Modello Unico 2016 e del 730/2016

Comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2002,

Comunicato Stampa, Calamità naturali e contributi previdenziali sospesi per i professionisti
largo alla deduzione per cassa del 18 novembre 2011,

Parere dell’agenzia delle entrate – Direzione Regionale del Lazio – Settore Servizi
Consulenza – Ufficio fiscalità generale in risposta all’interpello 913- 525/2012 protocollo
78667 del 1 ottobre 2012,

Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, aggiornamento a marzo 2016.

Ministero dell’Economia e delle Finanze:

Circolare del Ministero delle Finanze n. 73E del 27 maggio 1994,

Circolare del Ministero delle Finanze n. 108/E del 3 maggio 1996,

Circolare del Ministero delle Finanze n. 137 del 15 maggio 1997,

Circolare del Ministero delle Finanze n. 326 E del 23 dicembre 1997,

Circolare del Ministero delle Finanze n. 122 del 01 giugno 1999,

Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 377 del 7 maggio 1979

Risoluzione del Ministero delle finanze n. 107 del 12 febbraio 1979,

Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 55/E dell’8 maggio 2000

Sentenze:

Commissione Tributaria Centrale del 4 marzo 1985, n. 2150, in “Bollettino Tributario” 1986,

Commissione Tributaria Centrale 30 ottobre 1985, n. 9053, in “Bollettino Tributario”, 1985,

Commissione Tributaria Centrale 16 maggio 1986, n. 4210, in “Bollettino Tributario”, 1977,

Commissione Tributaria Centrale 18 gennaio 1986, n. 415, in “Commissione Tributaria
Centrale”, I, 48,

Corte di Cassazione, 28 marzo 2003, n.4701

Cassazione della Sezione Civile – Sezione V di Roma - del 23 ottobre 2006, n. 22789

Cassazione sezione tributaria, 15 gennaio 2007, n. 712, in “Rivista di Giurisprudenza Tributaria” 2007, 595,

Corte di Cassazione, sez. trib. 27 gennaio 2009, n. 1939,

Corte di Cassazione del 31 gennaio 2011, n. 2236,

Corte di Cassazione del 9 gennaio 2014, n. 201,

Corte di Cassazione del 2 aprile 2015, n. 6794,

Commissione Tributaria regionale di Potenza del 13 gennaio 2016 n. 6/1/2016.